trasporti regionali della sardegna

2022 2024

PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DELLA TRASPARENZA

Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 2143 del 28.04.2022

Glossario

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
ANCI	Associazione Nazionale Comuni Italiani
AVCP	Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
BURAS	Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
CE	Commissione Europea
CIVIT	Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
CPI	Indice di percezione della corruzione
CRP	Centro Regionale di Programmazione
D.F.P.	Dipartimento della Funzione pubblica
DEFR	Documento di economia e finanza Regionale
DGR	Delibera di Giunta Regionale
EGESIF	Expert group on European Structural and Investment Funds
FESR	Fondo europeo per lo sviluppo regionale
FOIA	Freedom of Information Act
GDPR	Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679/2016
L.R.	Legge Regionale
NEET	Not in Education Employment or Training
OIV	OIV Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice (D.G.R. 50/11 del 2014)
OO.II.	Organismi intermedi
OO.SS.	Organizzazioni sindacali
PNA	Piano nazionale anticorruzione
PO	Programma operativo
POR	Programma operativo regionale
PRS	Programma Regionale di Sviluppo
PTPCT	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
R.P.C.T.	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
RAS	Regione Autonoma Sardegna
RASA	Responsabile anagrafe stazione appaltante
RPD (DPO)	Responsabile protezione dati (Data protection officer)
RTD	Responsabile transizione digitale
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
SUS	Sportello Unico dei Servizi
UIF	Unità di Informazione Finanziaria
ULA	Unità Lavorative Annue
UPD	Ufficio procedimenti disciplinari
URP	Ufficio relazioni con il pubblico
WB	Whistleblowing

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Premessa

Il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza predisposto dall'ARST S.p.A. per il triennio 2022 - 2024, si sviluppa in un'ottica di coerenza con l'attuale evoluzione normativa e di continuità con i precedenti Piani triennali, attraverso l'individuazione di obiettivi strategici da perseguire al fine di consolidare l'impegno assunto per il contrasto della corruzione.
Tali obiettivi sono condivisi con quelli individuati nei documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dalla Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Ente proprietario della Società.
Il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza rappresenta, come di consueto, il documento che illustra la programmazione delle iniziative e delle misure che l'Azienda intende realizzare per prevenire comportamenti illeciti e corruttivi, nonché i presidi adottati al fine di consentire il monitoraggio dei risultati attesi.
In continuità con quanto sinora effettuato, si concretizza un percorso, volto alla prevenzione del rischio corruttivo e più in generale dei fenomeni di *maladministration*, ricomprendendosi in tale accezione situazioni in cui, pur non rinvenendosi fatti penalmente rilevanti, viene comunque a configurarsi una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'esercizio di funzioni pubbliche per scopi privati.
L'ARST intende proseguire nella diffusione capillare della cultura dell'etica pubblica, al fine di creare un contesto sfavorevole al verificarsi di eventi corruttivi e promuovere una forte percezione da parte dell'Azienda, nella sua interezza, del valore del contrasto alla corruzione, inteso non esclusivamente quale adempimento formale alle norme giuridiche ma piuttosto quale naturale orientamento del capitale umano verso i valori positivi dell'integrità e del merito, del risultato e del miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione prevedendo, all'uopo, azioni di accompagnamento e formazione, attraverso percorsi specifici e settoriali sui temi dell'etica, della legalità e dei codici comportamentali.

Introduzione

La Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede al comma 8 dell'art. 1 che l'organo di indirizzo di ogni pubblica amministrazione adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, un Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) che indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione e individui i soggetti preposti a mettere in atto le iniziative stabilite dalle disposizioni normative.
Si ritiene opportuno ricimare Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (GU n. 309 del 30-12-2021), all'art. 1, co. 12, lett. a), che ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio 2022 fissato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6

agosto 2021, n. 113, GU n. 136 del 9-6-2021) per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In un'apposita sezione del PIAO sono programmate le misure prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021. Il decreto-legge n. 228/2021 ha, altresì, differito al 31 marzo 2022 sia il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il termine per l'adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato il Piano tipo (cfr. art. 6, co. 5 e 6, d.l. n. 80/2021).

Tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, il Consiglio dell'Autorità dell'ANAC, nell'adunanza del 12 gennaio 2022, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e considerata la necessità che le scadenze in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza siano coerenti con il sistema previsto dal Legislatore, ha disposto che il termine annuale indicato dall'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 fosse differito al 30 aprile 2022 per tutti i soggetti a cui si applica.

Per adempiere alla predisposizione dei Piani entro la scadenza del 30 aprile 2022, i soggetti interessati dovevano tenere conto delle indicazioni del vigente PNA 2019-2021.

Il presidio di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative rilevati nel monitoraggio svolto sull'attuazione della precedente pianificazione, continuerà nelle more ad essere garantito dalle misure già adottate nei PTPCT 2021-2023.

In ogni caso, ciascuna amministrazione o ente avrebbe potuto anticipare, rispetto al termine del 30 aprile 2022 sopra indicato, l'adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base del monitoraggio effettuato, avesse dovuto ritenerlo necessario ai fini dell'efficacia dell'azione di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Inoltre, le amministrazioni o gli enti che, sulla base delle indicazioni offerte dall'Autorità e delle specifiche esigenze, dovevano esser pronti all'adozione del PTPCT o del documento recante misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza da inserire nell'apposita sezione del PIAO, e potevano provvedere all'adozione di tali atti anche prima del termine di differimento al 30 aprile 2022 indicato.

Al fine di agevolare la stesura dei nuovi Piani nell'ottica della semplificazione e dell'efficacia, l'Autorità ha predisposto un apposito Vademecum di esemplificazione ed orientamento valido sia per la predisposizione dei PTPCT, sia della sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha nel 2021 imposto, ancora un avolta all'ARST S.p.A. una grave modifica delle modalità di erogazione dei servizi e dello svolgimento di tutte le attività ordinarie e straordinarie, coinvolgendo tutto l'assetto aziendale, toccando trasversalmente ogni area strategica e rendendo

necessaria un'importante riorganizzazione delle modalità operative del personale.
Alcune azioni, che per loro natura prevedono attività in rapporto con l'esterno, come l'erogazione dei servizi di trasporto, le procedure selettive del personale o le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, hanno subito importanti modifiche e riprogrammazioni.
Tenuto conto della rilevante incidenza dell'emergenza sanitaria sulla intera organizzazione aziendale, rilevato che le misure di prevenzione della corruzione adottate nel PTPCT insistono in modo sostanziale sui processi organizzativi, sui tempi e le modalità di svolgimento dei controlli e della vigilanza, sull'organizzazione del lavoro e dei servizi forniti agli stakeholders, risulta inevitabile anche la rimodulazione delle attività in materia di prevenzione della corruzione.
Garantire la prosecuzione della strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di maladministration impostata negli anni, è tuttavia necessario e indispensabile.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. 6 novembre 2012, n. 190, ha sempre la finalità di realizzare una risposta sistemica al fenomeno corruttivo definendo le strategie di prevenzione dell'anticorruzione.

La definizione di corruzione

Il concetto di corruzione, come disciplinato dalla legge n. 190/2012 e secondo quanto stabilito dalla circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), deve essere inteso in senso lato, come "*comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*".
Quando ci si riferisce al termine "corruzione" occorre precisare che essa non attiene, esclusivamente, alla violazione degli artt. 318, 319, 319-ter del Codice penale e dell'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del Libro II del codice penale, ma anche alle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga alla luce un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, per fini privati, delle funzioni attribuite.
Ovvero, anche qualora vi sia un tentativo di "inquinamento" dell'azione amministrativa proveniente dall'esterno, sia che tale azione abbia esiti positivi sia nel caso in cui rimanga un "mero tentativo".
Ne consegue che gli eventi corruttivi sono tali, indipendentemente dalla rilevanza penale o meno degli stessi.
A differenza degli anni precedenti, l'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione nel 2021 non ha introdotto contributi di aggiornamento nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione.
Di conseguenza, in assenza di nuove comunicazioni il R.P.C.T. ha ritenuto di dover operare seguendo una linea di continuità con i precedenti Piani triennali in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, confermando la struttura del vigente PTPCT, al fine di consolidare, l'impegno al contrasto del fenomeno corruttivo, pur introducendo ulteriori misure in applicazione dei principi di miglioramento continuo, in un progressivo adeguamento delle misure di prevenzione della corruzione obbligatorie adottate rispetto all'aggiornamento annuale del Piano Nazionale Anticorruzione, che costituisce comunque atto di indirizzo.

Il presente Piano è stato elaborato anche tenendo conto degli esiti emersi dall'applicazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT 2020-2022.
L'ambito di intervento risulta, pertanto, particolarmente esteso poiché coinvolge la struttura organizzativa dell'ARST su diversi livelli (trasparenza, organizzazione interna, procedimenti, incarichi, gestione del personale, formazione, sistema degli obiettivi, valutazione dei risultati ecc..), attività queste che indubbiamente determinano un significativo impegno di tutti gli operatori che a diverso titolo sono coinvolti nei processi amministrativi:

1) riconoscimento di un ruolo proattivo e fondamentale in capo ai referenti del RPCT nei singoli Servizi, con azioni mirate a rafforzare la Rete dei referenti quale strumento fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT;
2) valorizzazione della fase di monitoraggio e valutazione delle misure di prevenzione del rischio, dell'effettiva attuazione e della reale efficacia delle azioni messe in campo, quale espressione di un sistema di miglioramento e apprendimento continuo, integrato con il ciclo delle performance organizzative ed individuali, al quale deve seguire necessariamente un ciclo continuo di miglioramento delle performance della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

1. Obiettivi strategici

L'ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, ha ribadito l'importanza che l'organo di indirizzo politico dell'Azienda assuma un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.T.C.), indicando gli obiettivi strategici su cui lavorare e, successivamente, approvando il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT).
L'ARST S.p.A. è una società in house interamente partecipata dalla Regione Autonoma della Sardegna. Sottoposta a controllo analogo, l'ARST svolge le funzioni previste dalla normativa vigente conformemente alle linee programmatiche del Governo regionale.
Ai sensi dell'art.1, comma 8 della Legge Regionale del 6 novembre 2012, n. 190 contenente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», la Regione Sardegna definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023 costituisce uno strumento di lavoro utile per l'organizzazione nel suo complesso, privilegiando azioni volte ad ottimizzare e razionalizzare le attività amministrative.
Pertanto, in un'ottica di imparzialità e di efficienza, l'approccio nell'introdurre e nell'attuare le misure di prevenzione della corruzione dovrà essere di natura sostanziale e non concretizzarsi in un mero aggravio burocratico.
Conseguentemente, nell'aggiornamento del Piano si dovrà avere cura di prevedere la realizzazione di azioni volte al potenziamento e consolidamento degli interventi già avviati in attuazione del Piano triennale della prevenzione

della corruzione e della trasparenza 2022-2024.

Tali azioni hanno una valenza pluriennale e vengono programmate in un'ottica di ottimizzazione, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e delle procedure e, parallelamente, sono volte a incrementare lo sviluppo della cultura organizzativa basata sull'integrità.

Nella deliberazione della Giunta regionale n. 7/8 del 26 febbraio 2021 sono state individuate le linee di indirizzo applicabili per l'intero Sistema Regione e quindi all'ARST S.p.A., come di seguito elencate:

1. individuazione a livello generale del grado di esposizione al rischio di corruzione per l'amministrazione e potenziamento degli interventi organizzativi a carattere generale, volti a prevenire il medesimo rischio, dando seguito alle misure già previste ed attuate nella precedente pianificazione ed in particolare:
   b. implementazione continua del sistema di analisi e mappatura dei processi secondo un approccio flessibile e progressivo, graduale e selettivo, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse;
   c. valutazione per specifiche materie o unità organizzative a maggiore rischio corruttivo dei rischi insiti nei singoli processi o gruppi di processo e adozione di specifiche misure finalizzate ad arginare i fenomeni di cattiva amministrazione o corruzione.

2. rafforzamento delle azioni di formazione destinate al personale e ripianificazione degli interventi formativi già previsti, anche alla luce delle nuove esigenze in materia di prevenzione della corruzione;
3. individuazione di nuovi strumenti di natura anticipatoria-preventiva rispetto a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente nell'esercizio del potere decisionale;
4. efficientamento continuo del sistema delle pubblicazioni obbligatorie, intese come livelli essenziali delle prestazioni di trasparenza e prevenzione della cattiva amministrazione e della corruzione proseguendo con gli interventi di ampliamento e miglioramento della trasparenza attraverso l'implementazione ed evoluzione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, in un'ottica di partecipazione attiva degli stakeholder e garanzia del diritto alla conoscenza ed interazione da parte delle componenti della società civile, di maggiore accessibilità dei dati e delle informazioni e diversificando l'offerta conoscitiva;
5. riconoscimento di un ruolo proattivo e fondamentale in capo ai referenti del RPCT nelle singole aree organizzative dell'Azienda, con azioni mirate a rafforzare la Rete dei referenti quale strumento fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT;
6. valorizzazione della fase di monitoraggio e valutazione delle misure di prevenzione del rischio, dell'effettiva attuazione e della reale efficacia delle azioni messe in campo, quale espressione di un sistema di miglioramento e apprendimento continuo, integrato con il ciclo delle performance organizzative ed individuali, al quale deve seguire necessariamente un ciclo continuo di miglioramento delle performance della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

La deliberazione della Giunta regionale n. 7/8 del 26 febbraio 2021, ha quindi declinato gli obiettivi strategici per l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 nel modo seguente:

1. aggiornamento del piano triennale con la finalità di fornire uno strumento di lavoro utile per l'organizzazione nel suo complesso, privilegiando azioni volte ad ottimizzare e razionalizzare le attività amministrative in un'ottica di imparzialità ma anche di efficacia, efficienza ed economicità nonché, per coloro che sono chiamati a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione, a privilegiare adempimenti di natura sostanziale che non si concretizzino in un mero aggravio burocratico;
2. realizzazione di azioni volte al potenziamento e consolidamento degli interventi già avviati in attuazione del P.T.P.C.T. 2020-2022, stante la loro valenza pluriennale e considerati gli esiti della loro applicazione, in un'ottica di ottimizzazione, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e delle procedure e, parallelamente, ad incrementare lo sviluppo della cultura organizzativa basata sull'integrità;
3. individuazione a livello generale del grado di esposizione al rischio di corruzione per l'amministrazione e potenziamento degli interventi organizzativi a carattere generale, volti a prevenire il medesimo rischio, dando seguito alle misure già previste ed attuate nella precedente pianificazione ed in particolare:
   a) implementazione continua del sistema di analisi e mappatura dei processi secondo un approccio flessibile e progressivo, graduale e selettivo, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse;
   b) valutazione per specifiche materie o unità organizzative a maggiore rischio corruttivo dei rischi insiti nei singoli processi o gruppi di processo e adozione di specifiche misure finalizzate ad arginare i fenomeni di cattiva amministrazione o corruzione;
4. rafforzamento delle azioni di formazione destinate al personale dell'ARST e ripianificazione degli interventi formativi già previsti, anche alla luce delle nuove esigenze in materia di prevenzione della corruzione;
5. individuazione di nuovi strumenti di natura anticipatoria-preventiva rispetto a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale;
6. efficientamento continuo del sistema delle pubblicazioni obbligatorie, intese come livelli essenziali delle prestazioni di trasparenza e prevenzione della cattiva amministrazione e della corruzione proseguendo con gli interventi di ampliamento e miglioramento della trasparenza attraverso l'implementazione ed evoluzione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, in un'ottica di partecipazione attiva degli stakeholder e garanzia del diritto alla conoscenza ed interazione da parte delle componenti della società civile, di maggiore accessibilità dei dati e delle informazioni e diversificando l'offerta conoscitiva;
7. riconoscimento di un ruolo proattivo e fondamentale in capo ai referenti del RPCT nelle singole unità organizzative della Regione, con azioni mirate a rafforzare la Rete dei referenti quale strumento

fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT;

8. valorizzazione della fase di monitoraggio e valutazione delle misure di prevenzione del rischio, dell'effettiva attuazione e della reale efficacia delle azioni messe in campo, quale espressione di un sistema di miglioramento e apprendimento continuo, integrato con il ciclo delle performance organizzative ed individuali, al quale deve seguire necessariamente un ciclo continuo di miglioramento delle performance della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

A tali obiettivi l'Azienda intende attenersi nel presente Piano.

2. Quadro giuridico normativo in materia di prevenzione della corruzione

Il contesto normativo in materia di prevenzione della corruzione è caratterizzato dalla coesistenza di interventi legislativi e interventi di tipo regolatorio che promanano dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

I principali provvedimenti legislativi sono i seguenti:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. Legge delega in materia di anticorruzione);
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (Decreto Trasparenza);
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; d.l.24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, (con questa legge è stata soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) e trasferiti compiti e funzioni della stessa all'ANAC, sono stati attribuiti all'ANAC i poteri sanzionatori in materia di anticorruzione e le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione);
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Nuovo codice degli appalti "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che ha modificato il D.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012;
- Reg. 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";
- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate";
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Tra i principali provvedimenti dell'ANAC, si segnalano in particolare i seguenti:

- Regolamento del 9 settembre 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio, da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e dei Codici di comportamento;
- Delibera n. 146 del 18 novembre 2014 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Regolamento del 20 luglio 2016 per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'ANAC ai sensi della Legge 190/2012, dei relativi decreti attuativi e del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso;
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione;
- Regolamento del 16 novembre 2016 in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del D.lgs. 33/2013;

- Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 recante "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013";
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- Delibera n. 241 del 8 marzo 2017, "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";
- Delibera n. 328 del 29 marzo 2017, "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari" che "disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sul rispetto delle regole sull'imparzialità dei pubblici funzionari";
- Delibera n. 329 del 29 marzo 2017, "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Delibera n. 330 del 29 marzo 2017, "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione", che "disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Delibera n. 1134 del 20 novembre 2017, "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Alle linee guida è allegata una tabella dove sono riportate tutte le tipologie di documenti che devono essere pubblicati nella sezione Società / Amministrazione trasparente dei siti internet (Allegato 1);
- Regolamento ANAC, approvato nell'adunanza del 18 luglio 2018 con Delibera n. 657, sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 in riscontro alle richieste di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.);
- Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Autorità dell'ANAC, con Delibera n.1102 nell'adunanza del 21 novembre 2018, per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso;

- Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 recante "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001";
- Delibera n. 494 del 05 giugno 2019 - approvazione Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».
- Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 recante: "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019";
- Delibera ANAC n. 670 del 17 luglio 2019 recante: "Oggetto: natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni 14 relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all'art. 15 del D. Lgs. 33/2013";
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 215 del 4 dicembre 2019 recante: "Parere sullo schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)";
- L'ANAC ha approvato in data 01/07/2020 il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro" (c.d. whistleblowing). Il documento contiene una puntuale regolamentazione del procedimento di gestione delle segnalazioni direttamente inoltrate dal dipendente all'ANAC e del procedimento sanzionatorio che l'Autorità può avviare, ricorrendone i presupposti;
- In data 15/09/2020 è stato pubblicato nel sito ANAC un aggiornamento delle FAQ in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che recepiscono le modifiche normative intervenute ed i principali orientamenti espressi dall'Autorità, con particolare riguardo alle prescrizioni del PNA 2019.

L'ANAC, in data 22/07/2021, ha pubblicato nel proprio sito istituzionale un aggiornamento in materia di PNA limitandosi per il momento a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere rilevanti in materia.

Infine, i Piani Nazionali Anticorruzione (PNA), ai sensi dell'art. 2bis della l.190/2012, costituiscono "atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione" e strumento finalizzato a garantire un'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

I Piani finora adottati sono i seguenti:

- PNA 2013, approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72, il primo Piano Nazionale predisposto a seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2012;
- Aggiornamento 2015 al PNA 2013, approvato con determinazione n. 12 del 28/10/2015, con la quale sono state fornite indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA 2013;
- Aggiornamento 2016 al PNA, approvato con delibera n. 831/2016;

- Aggiornamento 2017 al PNA, approvato con deliberazione n.1208 del 22.11.2017
- Aggiornamento 2018 al PNA, approvato con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.
- Aggiornamento 2019 al PNA approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

2.1 Soggetti e ruoli coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione

L'azione di prevenzione della corruzione è il risultato di un'azione coordinata e congiunta che coinvolge una pluralità di soggetti che concorrono, sia in fase di programmazione che in fase di attuazione, al processo di prevenzione della corruzione.
Pertanto, la declinazione delle specifiche competenze, individua la piena corresponsabilità e collaborazione dei soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione e nell'attuazione delle misure di contrasto.
Infatti, alle responsabilità riconducibili al R.P.C.T. si aggiungono quelle di tutti i Dirigenti e dei dipendenti che, in relazione ai compiti svolti, sono chiamati a collaborare nelle attività legate all'attuazione del Piano Triennale Anticorruzione.
L'ARST ai sensi di quanto disposto ai commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n.190), nonché delle linee di indirizzo contenute nel PNA:

- provvede alla nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico in piena autonomia ed effettività;
- condivide gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione, così come individuati nella Delibera della Giunta Regionale 7/8 del 26 febbraio 2021, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico- gestionale e del PTPCT;
- adotta ogni anno, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti su proposta del R.P.C.T.;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- Condivide il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con Delibera della Giunta Regionale n.3/7 del 31 gennaio 2014.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: compiti e poteri

L'ARST S.p.A. ha individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito R.P.C.T.) con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 504 del 29 ottobre 2015 attribuendo l'incarico all'Avv. Salvatore Perra.
La figura del R.P.C.T. è disciplinata nella legge n. 190 del 6 novembre 2012 la quale stabilisce che anche le Società partecipate approvino annualmente un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di

esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il ruolo e i poteri di tale soggetto sono stati poi ulteriormente ampliati dal legislatore con il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che ha integrato la richiamata legge 190 del 2012, assegnando al R.P.C.T., di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Per quanto riguarda i poteri e le funzioni attribuite a tale figura in base alla legge n. 190/2012 il R.P.C.T. deve:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i relativi aggiornamenti e sottoporli all'approvazione della Giunta, che dovrà poi formalmente adottarlo entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8);
- segnalare all'organo di indirizzo politico eventuali disfunzioni in materia di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- fornire informazioni all'OIV in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8 bis);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art.1, comma 10, lett. c);
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta, assicurarne la pubblicazione sul sito web istituzionale e trasmetterla all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione (art. 1 c. 14);
- riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto o se esso stesso lo valuta opportuno (art. 1, c. 14);

In base a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, il R.P.C.T. deve:

- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'amministrazione (art. 43 c.1);
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità i casi di mancato adempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione, (art. 43 c.5);
- istruire le istanze di accesso civico semplice (art. 5 c. 3) e assicurare la regolare attuazione (art. 43 c. 4);
- istruire e definire le istanze di riesame presentate in tema di accesso civico generalizzato (art. 5 c.7);

- effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013 nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 10 recante "Accesso civico a dati e documenti").

In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013, il R.P.C.T. deve inoltre:

- vigilare sul rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, c.1);
- avviare, ai sensi della Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità);
- all'esito dell'accertamento irrogare, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza;
- segnalare i casi di possibili violazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei Conti, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2);
- curare l'istruttoria delle segnalazioni di condotte illecite di cui i dipendenti siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione risolvere, definendole secondo le proprie attribuzioni.

In base a quanto previsto dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate il R.P.C.T. deve:

- valutare le iniziative da assumere in caso di situazioni di potenziale conflitto di interesse relative ai dirigenti (art. 7 comma 6);
- verificare annualmente il livello di attuazione del Codice, sulla base dei dati ricavati dall'attività di monitoraggio, formulare eventuali interventi volti a correggere i fattori alla base delle condotte contrarie al Codice stesso (art. 16 comma 2);
- curare la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento, il monitoraggio annuale della sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio, ai sensi dell'art. 15, co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Altri Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ARST – ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto dell'Azienda – sono, dunque, tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano, ivi inclusi il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità e il Codice Etico e di Comportamento, nonché ad evitare condotte, anche omissive, tali da

impedire od ostacolare il rispetto del Piano ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT.
L'ANAC, nell'aggiornamento 2018 al PNA, considerata la complessità applicativa delle norme e il sistema delle responsabilità ricadenti in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha ritenuto utile fornire indicazioni interpretative e operative con riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del R.P.C.T., nel caso rilevi o vengano segnalati casi di presunta corruzione.
I poteri di vigilanza e controllo del R.P.C.T. sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al R.P.C.T. che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'Azienda per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC).
Sarebbe opportuno che tali poteri fossero coordinati con quelli di altri organi di controllo interno dell'Azienda al fine di evitare sovrapposizioni o duplicazioni, nell'ambito del sistema dei controlli previsto anche al fine di contenere fenomeni di maladministration.
Nel seguito, dunque, una sintesi dei compiti/responsabilità dei soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di ARST S.p.A.:

a) L'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico di ARST S.p.A. è l'organo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e lo comunica all'ANAC.

L'Amministratore Unico, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- adotta il Piano della Prevenzione della Corruzione, (incluso il Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità) e i relativi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- riceve, con cadenza almeno semestrale, le Relazioni del RPCT (in ambito Anticorruzione e Trasparenza);
- adotta le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni ricevute dal RPCT (in ambito Anticorruzione e Trasparenza);
- è il titolare del potere sostitutivo in relazione all'accesso civico;
- partecipa al processo di gestione del rischio corruzione;
- osserva le misure contenute nel Piano della Prevenzione della Corruzione;

b) Il Collegio Sindacale

I Sindaci partecipano al processo di gestione del rischio corruzione ed operano in base ai compiti di cui al Codice Civile:

- ricevono, con cadenza almeno semestrale, le Relazioni del RPCT (in ambito Anticorruzione e Trasparenza) ed adottano le azioni di competenza;
- osservano le misure contenute nel presente Piano;

c) Tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza

I dirigenti hanno precisi obblighi di contrasto e prevenzione dei fenomeni corruttivi e nello specifico:

- partecipano al processo di gestione del rischio e concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono al R.P.C.T. e ai referenti della direzione le informazioni richieste e collaborano con il R.P.C.T. nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare in ordine alle attività di monitoraggio connesse alla compiuta attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT;
- provvedono al monitoraggio delle attività a più elevato rischio corruttivo, nell'ambito dell'ufficio cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- vigilano sull'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- vigilano sull'osservanza delle specifiche norme dell'ordinamento in materia di anticorruzione;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- garantiscono, ai sensi dell'art. 43, co. 3, del d.lgs. 33/2013, il tempestivo e regolare flusso informativo dei dati, documenti e informazioni detenuti dall'ufficio cui sono preposti, da pubblicare a fini di trasparenza, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- trasmettono ai fini della pubblicazione i documenti e le informazioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

In particolare **il Direttore Centrale**

- concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- fornisce le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvede al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- cura la diffusione del PTPCT ai dipendenti;
- assicura la collaborazione per l'attuazione e monitoraggio del PTPCT;
- garantisce la collaborazione per l'attuazione della rotazione/avvicendamento dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi secondo le indicazioni contenute nel PTPCT e l'adozione di misure organizzative finalizzate alla prevenzione del rischio corruttivo;
- garantisce al R.P.C.T. la collaborazione nell'espletamento dell'analisi e valutazione dei rischi corruttivi ed i necessari aggiornamenti;
- vigila sull'osservanza del Codice di comportamento, adottando adeguati provvedimenti nei casi di violazione e segnalandoli agli organi competenti;

- assicura il controllo per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione dei dati ed informazioni in adempimento della normativa in materia di trasparenza;
- fornisce dati e informazioni al R.P.C.T. per l'espletamento delle attività di controllo ed esame di documentazione che rientrano nelle competenze e funzioni affidate al medesimo responsabile;
- esercitare l'azione disciplinare, in caso di inosservanza del Codice di comportamento del personale

I dirigenti hanno inoltre le responsabilità di carattere generale (civile, penale, amministrativo-contabile e dirigenziale), nonché quelle specificamente discendenti dalla normativa anticorruzione, come la responsabilità disciplinare, in caso di violazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT (art.1, comma 14, L.190/2012) e degli obblighi prescritti dal Codice di comportamento condiviso con l'Ente proprietario.

I dirigenti responsabili di aree e settori collaborano ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Più in particolare:

a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza;
b) partecipano al processo di gestione del rischio, in collaborazione con il RPCT, individuando le misure di prevenzione;
c) propongono misure di prevenzione;
d) garantiscono l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione riportate nel Piano;
e) adottano le misure finalizzate alla gestione del rischio quali, ad esempio, l'avvio di procedimenti disciplinari
f) verificano e garantiscono l'esattezza, completezza ed il tempestivo aggiornamento dei dati da pubblicare nel sito;
g) forniscono tempestivi riscontri al RPCT laddove questi lo ritenga necessario.

d) Tutti i dipendenti della Società ed i collaboratori esterni.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando al RPCT le eventuali situazioni di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti mantengono comunque il personale livello di responsabilità, per il verificarsi di fenomeni corruttivi, in relazione alle attività effettivamente svolte e sono tenuti a segnalare al RPCT tutte le situazioni anche potenzialmente a rischio corruzione di cui siano a conoscenza. In particolare:

I dipendenti sono tenuti a:

- collaborare nel processo di elaborazione e di gestione del rischio;
- osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

- adempiere agli obblighi del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, della Agenzie e delle società partecipate;
- effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e rispettare l'obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal R.P.C.T. nelle proprie direttive in materia;
- segnalano al proprio superiore gerarchico i presunti illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza, secondo il regolamento per la segnalazione degli illeciti (c.d. whistleblower)",

In fase di progettazione delle misure di prevenzione della corruzione, la collaborazione di tutti i dipendenti dell'Azienda riveste fondamentale importanza per consentire al R.P.C.T. e all'organo di indirizzo che adotta il PTPCT di definire misure concrete e sostenibili, anche da un punto di vista organizzativo, entro tempi chiaramente definiti. Per quanto concerne l'attuazione, le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPCT, devono essere rispettate da tutti i dipendenti

L'art. 8, comma 1 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31.01.2014 precisa che: "Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Azienda. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio dirigente, il quale riferisce al Direttore e al Responsabile della prevenzione della corruzione, eventuali situazioni di illecito nell'Azienda di cui sia a conoscenza, oppure informa direttamente il Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento, la violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni."

I Collaboratori esterni ai sensi dell'art. 2 del sopra citato Codice di comportamento, anche i collaboratori esterni (coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, sono inseriti, per ragioni professionali, nelle strutture dell'Azienda, compresi i titolari di organi e di incarichi o collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o opere in favore dell'Azienda) sono tenuti:

- all'osservanza del Codice di comportamento;
- all'osservanza delle misure di prevenzione contenute nel presente PTPCT;
- a segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza. Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA). La Stazione Appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa, (RASA) ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (

approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016-18). Inoltre, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il R.P.C.T. è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e, quale misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, a indicarne il nome all'interno del PTPC.

Referenti per la prevenzione della corruzione

Anche l'aggiornamento 2019 al PNA conferma le indicazioni riportate nel PNA 2016, auspicando un'azione sinergica tra l'organo di indirizzo, tutto il personale inclusi i dirigenti, il R.P.C.T. e la rete dei referenti in vista della redazione di un PTPCT condiviso.
I referenti rappresentano un fondamentale punto di riferimento sia per la programmazione degli interventi, sia per il monitoraggio e l'attuazione dei medesimi, in considerazione della posizione che rivestono all'interno dell'Azienda e delle funzioni loro affidate.
I referenti possono offrire un costante apporto di collaborazione e un'azione proattiva in grado di contribuire al miglioramento dei processi e allo studio di azioni preventive.
Le comunicazioni del R.P.C.T. con i referenti avvengono, di norma, tramite gli usuali canali di posta elettronica ordinaria. In relazione all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, i referenti concorrono a:

- partecipare al processo di analisi dei rischi (mappatura dei processi, individuazione dei rischi e delle relative misure di mitigazione, monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte dei dirigenti responsabili) supportando i dirigenti nel corretto utilizzo della banca dati;
- condividere con i referenti della formazione le esigenze formative in materia di etica ed integrità, così da segnalare al R.P.C.T. i necessari ambiti di intervento;
- assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di rilevazione dei conflitti di interesse;
- collaborare al monitoraggio periodico relativo all'attuazione delle misure contenute nel PTPCT;
- segnalare tempestivamente all' R.P.C.T. eventuali anomalie nella gestione delle proprie attività che hanno attinenza con fenomeni corruttivi o di maladministration.

In relazione agli obblighi in materia di trasparenza, i referenti concorrono a:

- assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'individuazione, elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- monitorare il termine di aggiornamento delle pubblicazioni di propria competenza e, nel rispetto di tale termine, si fanno carico di inviare al R.P.C.T. i dati aggiornati da pubblicare;
- segnalare eventuali criticità rispetto agli obblighi di pubblicazione, al fine di individuare, con il coordinamento del R.P.C.T., la soluzione più adeguata;
- segnalare tempestivamente al R.P.C.T. eventuali criticità rilevate nelle rispettive strutture in merito all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso civico;

- contribuire al monitoraggio relativo all'attuazione delle misure ed interventi contenuti nel P.T.P.C.T..

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Nell'aggiornamento 2019 al PNA, l'ANAC raccomanda un maggiore coinvolgimento nella formazione e attuazione dei Piani non solo degli organi di indirizzo politico, ma anche dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra le misure anticorruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.
L'OIV deve verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. L'OIV attesta annualmente, inoltre, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente".
Al momento della redazione di questo Piano è in corso la procedura di implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi dell'art. 6 del D.LGS 231/2001.
si richiama quanto disposto dall'ANAC nelle linee guida, per l'attuazione della normativa in materia di anticorruzione da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, di cui alla Determinazione n. 1134/2017 e nelle FAQ pubblicate in materia.

Nella disposizione si legge che agli OIV viene attribuita la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPTC, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati gli atti di programmazione strategico – gestionali e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPTC ed effettuare audizioni di dipendenti.

"*La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che nelle Società a partecipazione pubblica, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine ogni Società attribuisce tali compiti, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, all'organo interno di controllo reputato più idoneo, ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni)*".

Tuttavia, appare doveroso osservare che nelle Società a partecipazione pubblica non si rinviene espressamente l'obbligo di nominare "formalmente" un organismo con funzioni analoghe all'OIV in materia di trasparenza e anticorruzione. Tale Organismo, infatti, non deve esser confuso con quello tipico delle Regioni, del SSN e degli Enti Locali che ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 150/2009 sono tenuti ad uniformare i propri ordinamenti ai principi contenuti in alcuni articoli del D.lgs. citato; per cui le Società in house non sono tenute a nominare un OIV.

In ARST, i compiti dell'OIV sono temporaneamente assolti dal RPTC. Nelle more di individuazione di un soggetto che dovrà svolgere le funzioni di verifica e di controllo.

A tal fine, come richiesto, si allega "*l'attestazione dell'OIV redatta dall'RPTC nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*" pubblicata nel sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo

livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe».

Occorre precisare che la figura dell'OIV è stato introdotto nelle Società, principalmente al fine di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in ragione delle grevi responsabilità connesse alla omessa e o/errata pubblicazione degli stessi ai sensi del D.lgs 33/2013.

Per questo motivo, fermo restando l'assenza dell'obbligo di nomina dell'OIV, nella consapevolezza che si configurerebbe un'inopportuna e sconveniente sovrapposizione tra il soggetto valutatore e il soggetto valutato, al fine di garantire la massima indipendenza degli organismi, l'ARST, con Deliberazione n. 2063 del 9 febbraio 2022, ha ritenuto opportuno avviare l'iter per l'individuazione di un soggetto esterno al quale saranno affidati i compiti dell'OIV e di affidare dette funzioni temporaneamente al RPTC nelle more della predetta nomina.

Il Responsabile della Protezione dei dati personali.

Con Delibera dell'Amministratore Unico n. del 28 maggio 2016 e n. 1517 del 20 dicembre 2019, l'ARST ha nominato il Responsabile della protezione dati, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
Il R.P.D. deve:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle misure assunte dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

L'ANAC, con riferimento ai rapporti tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Responsabile della Protezione dati evidenzia che "per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il R.P.D. costituisce una figura di riferimento anche per il R.P.C.T., anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni".
Nel caso ad esempio, delle istanze di riesame riguardanti l'accesso civico generalizzato, per quanto attiene ai profili relativi alla protezione dei dati personali, questi sono decise dal R.P.C.T. con eventuale richiesta di parere al

Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013.
ANAC contempla i casi per i quali il R.P.C.T. può avvalersi, se ritenuto indispensabile, del supporto del R.P.D. "nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al R.P.C.T. il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali."
Il R.P.C.T. si può avvalere, inoltre del supporto del R.P.D. per:

- definire le modalità per "minimizzare" l'utilizzo dei dati personali in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal d.lgs. n. 101 del 2018;
- valutare la scelta di misure organizzative e tecniche per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione Trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Il Responsabile della Transizione digitale (R.T.D.)

Con deliberazione dell'Amministratore Unico n 1231 del 7 novembre 2018 è stato attribuito l'incarico di Responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e alla modalità operativa digitale (R.T.D.), "Codice dell'amministrazione digitale" all'Ing. Paolo Diana.
La figura del R.T.D. svolge un ruolo che presenta i caratteri della trasversalità e svolge le sue funzioni al fine di attuare le linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Azienda.

3 Processo di Gestione del Rischio

Figura 1 – *Il processo di gestione del rischio di corruzione*

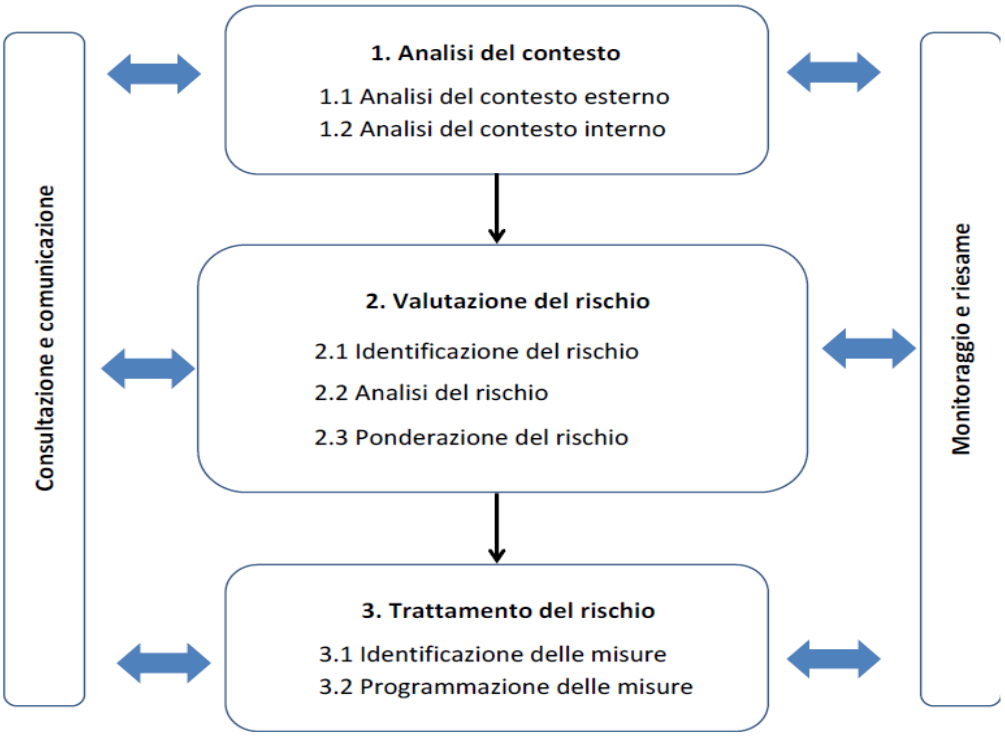

Con la legge 190/2012 è stato definito un modello di gestione del rischio che parte dalla considera- zione secondo la quale la corruzione è il rischio proprio al quale ogni Amministrazione risulta espo- sta per natura, indipendentemente dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti etica- mente rilevanti.

La logica sottesa è improntata alla gestione del rischio e prevede che il PTPCT debba «fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli inter- venti organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio». Pertanto, il PTPCT è "strumento per l'indi- viduazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applica - zione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione".

Il processo di gestione del rischio si esplica attraverso le seguenti fasi:

- L'identificazione del rischio:
  si tratta di individuare i rischi cui l'amministrazione è potenzialmente e/o concretamente esposta quali ad es. l'uso distorto o improprio della discrezionalità, l'alterazione e la manipolazione di informazioni e documentazione, la rivelazione di notizie riservate, l'alterazione dei tempi, l'elusione delle procedure e dei controlli, il pilotamento di procedure e delle attività, il conflitto di interessi.
- la valutazione del rischio:

si tratta di applicare meccanismi che permettano di attribuire un valore al rischio basati sulla probabilità del verificarsi dell'evento corruttivo e al valore del suo impatto ovvero alle conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;

b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

- il trattamento del rischio:

  tramite l'individuazione di misure correttive efficaci e sostenibili da un punto di vista sia economico che organizzativo che siano idonee a prevenire o a mitigare la possibilità di eventi rischiosi emersi in fase di valutazione.

Tali azioni vanno applicate a tutti i processi gestiti dall'Azienda

Per processo si intende "un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)".

La "mappatura" consiste, pertanto, nell'identificazione dei prodotti o dei servizi principali (output) erogati dalle diverse strutture organizzative dell'amministra- zione e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati.

La mappatura dei processi all'interno dell'Azienda si è rivelata un'attività molto complessa e sta richiedendo uno sforzo notevole sia in termini organizzativi che di risorse.

Nel 2018 era stata completata una prima mappatura dei processi.

Successivamente, nel 2019 è stato rilasciato in produzione un nuovo Sistema informativo per la gestione del rischio corruttivo, integrato con nuove funzionalità per la misurazione e valutazione del rischio secondo le indicazioni metodologiche fornite da ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019).

Durante la fase sperimentale si è proceduto all'applicazione della nuova metodologia di valutazione del rischio corruzione ai soli processi ricompresi nelle quattro aree individuate dall'art. 1, comma 16 della legge 190/2012.

Nel 2020 l'Azienda è stata interessata da numerosi processi di riorganizzazione che hanno dato luogo ad una complessiva variazione dell'organigramma e ad una conseguente riallocazione dei processi.

Posto che la mappatura deve essere ripetuta ogni qualvolta vi sia una riorganizzazione di modo che vi sia sempre un allineamento fra le strutture organizzative, l'attività dovrà essere portata a regime entro il corrente anno.

3.1 Analisi del contesto esterno

Per quanto concerne l'Analisi del Contesto esterno L'ANAC, nella deliberazione 12/2015, ha disposto che essa deve evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

A tal fine, è necessario prendere in considerazione, sia i fattori legati al territorio di riferimento in cui opera l'azienda, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

L'analisi del contesto esterno presenta un duplice obiettivo, quello di mettere in evidenza come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Azienda si trova ad operare possano incoraggiare e favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare che consente a ciascuna Azienda di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

Le specificità relative all'ambiente esterno nel quale ARST S.p.A. opera, devono essere analizzate in esito ad un processo conoscitivo mirato, attraverso cui giungere ad una consapevolezza delle dinamiche sociali, economiche e culturali del territorio, facendo emergere le principali possibili influenze e pressioni a cui la struttura può essere sottoposta.

Ciò rappresenta l'imprescindibile punto di partenza necessario ai fini della identificazione e analisi dei rischi e, conseguentemente, della successiva programmazione di efficaci misure preventive specifiche.

L'analisi del contesto costituisce, dunque, un aspetto indispensabile anche nella predisposizione del PTPCT, così come evidenziato più volte da ANAC (si pensi alla determinazione n. 12 del 28/10/2015 e al PNA 2019) nel presupposto che il fenomeno corruttivo si sviluppa e persiste nell'ambito dei processi in cui il soggetto esterno (utente, fornitore, appaltatore, ecc.) interagisce con l'organizzazione aziendale, la quale può in tale occasione essere sottoposta a pressioni da parte dei vari portatori di interessi operanti sul territorio.

Appare evidente che presupposto fondamentale da cui far partire l'analisi in esame è evidentemente quello secondo cui il territorio nell'ambito del quale si esplicano le attività di ARST non può essere ritenuto impermeabile alla corruzione.

L'attività di analisi del contesto esterno deve limitarsi ai rapporti relativi ai seguenti ambiti normativi di riferimento:

- legge n. 190/2012, sulla prevenzione e sulla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- decreto legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- decreto legislativo n. 33/2013, recante la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
- il decreto legislativo n. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici;
- la legge n. 179/2017, che disciplina l'istituto del whistleblowing;
- normativa codicistica a disciplina di fatti ed eventi di *maladministration.*

Da questo punto di vista è importante rilevare che nel 2021, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario, il Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, dottoressa Grazia Corradini, ha presentato una dettagliata relazione sulle criticità degli uffici che evidenzia un aumento dei reati contro le pubbliche amministrazioni a Cagliari e Sassari a fronte di un numero maggiore ad Oristano di quelli di natura sessuale ed a Nuoro di omicidi.

A Tempio sono aumentati i reati legati ai flussi migratori mentre a Lanusei quelli ambientali.

Approfondendo, rispetto all'andamento della criminalità, con riguardo alle singole tipologie di reati, il tribunale di Cagliari ha evidenziato un rilevante incremento dei delitti contro la pubblica amministrazione e quelli aventi oggetto l'indebita percezione di contributi e finanziamenti, nonché l'aumento delle violenze sessuali a danni di minori, e lo stalking (69 casi contro i 55 del periodo precedente), i crimini legati agli stupefacenti, quelli informatici e i fallimenti.

Per spiegare compiutamente il contesto economico della Sardegna appare utile partire da un'analisi del contesto mondiale, nazionale e regionale precedente all'esplosione della pandemia di Covid19 al fine di analizzare lo stravolgimento che l'epidemia ha comportato sia nello scenario economico sia in quello programmatorio regionale.

L'andamento dell'economia mondiale nel 2018 è stato caratterizzato da un rallentamento della crescita dovuto principalmente ad un minor dinamismo del commercio internazionale, che aveva invece giocato un ruolo fortemente propulsivo nell'anno precedente.

Il rallentamento è stato innescato principalmente dall'acuirsi delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina che, unitamente all'emergere di tensioni geopolitiche in altri rilevanti paesi e all'accresciuta instabilità socio-economica all'interno di alcuni paesi emergenti, avevano fortemente condizionato il clima di fiducia degli operatori economici e nei mercati finanziari portando all'adozione di strategie attendiste rispetto ai programmi di investimento in un contesto di crescente incertezza.

Nella seconda metà del 2018 tali sviluppi hanno iniziato a dispiegare i loro effetti sulla domanda interna dei principali Paesi attraverso un sensibile calo degli investimenti e una moderazione dei consumi.

Nel 2018 la crescita mondiale si è arrestata non andando oltre il 3,8 per cento registrato nell'anno precedente e con effetti negativi anche sul 2019 e, già dalle proiezioni, per il 2019 si prefigurava un'espansione più contenuta.

Sul piano della politica monetaria, a fine 2018 si è conclusa la fase di espansione del bilancio della Banca Centrale Europea (BCE) mediante il programma di Quantitative Easing (QE), sebbene l'Istituto avesse confermato l'impegno a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo, ovvero anche successivamente alla data del primo aumento dei tassi di policy.

In presenza di segnali di indebolimento ciclico e di un tasso di inflazione persistentemente al di sotto dell'obiettivo del due per cento, la BCE ha variato la forward guidance (ovvero le indicazioni che fornisce ai

mercati circa la tempistica di un eventuale rialzo dei tassi) e annunciato nuove operazioni di rifinanziamento a lungo termine.

Secondo le dichiarazioni del Consiglio direttivo, un eventuale rialzo dei tassi di policy non sarebbe avvenuto prima della fine del 2019 e comunque fintanto che si sarebbe ritenuto necessario garantire un ampio grado di accomodamento monetario.

Inoltre, un supporto alla crescita sarebbe stato garantito anche attraverso nuove operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, a partire da settembre 2019 e ogni tre mesi fino a marzo 2021, con scadenza a due anni, finalizzate a preservare condizioni favorevoli per il credito bancario.

L'economia italiana nel 2018 è cresciuta dello 0,9 per cento, in rallentamento rispetto all'anno precedente.

Il PIL, dopo la modesta crescita del primo trimestre 2018, ha rallentato ulteriormente nel secondo trimestre per poi riportare una crescita lievemente negativa nella seconda metà.

Le esportazioni nette hanno invece sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita per effetto delle tensioni commerciali globali.

Nel dettaglio delle componenti, la crescita dei consumi privati si è più che dimezzata (0,6% da 1,5%) nonostante la dinamica sostenuta del reddito disponibile reale, sospinta dai rinnovi contrattuali del comparto pubblico e le favorevoli condizioni di accesso al credito.

La propensione al risparmio è infatti aumentata nel corso dell'anno raggiungendo un picco massimo nel secondo trimestre del 2018 per poi scendere gradualmente e collocarsi al 7,6% nel quarto trimestre.

In media la propensione al risparmio si attestava all'8,0%, un valore inferiore alla media degli ultimi 10 anni (9,0%).

Nel 2020, 2021 e 2022, si stimava che il tasso di crescita reale sarebbe progredito gradualmente e il PIL sarebbe cresciuto dello 0,6 per cento nel 2020, dello 0,7 per cento nel 2021 e dello 0,9 per cento nel 2022.

Nello scenario tendenziale la spesa per consumi delle famiglie sarebbe stata sostenuta, a partire dalla fine del secondo trimestre 2019, dall'entrata in vigore delle due misure della L. n. 26/2019: il Reddito di Cittadinanza e il canale di pensionamento anticipato (c.d. Quota 100) grazie al ricambio generazionale degli occupati.

Analisi del contesto economico in Sardegna pre-crisi

La crisi economica che investì l'economia europea per oltre un decennio, a partire dal 2008, anche se con alcuni intervalli di lieve recupero, ha determinato severe implicazioni sulle variabili socioeconomiche delle regioni italiane con intensità differenziate nelle diverse ripartizioni territoriali.

Mentre le regioni del Centro Nord sono riuscite tendenzialmente a recuperare i livelli di sviluppo precedenti alla crisi, le regioni del Mezzogiorno restano ancora al di sotto dei valori conseguiti nel passato.

In tale contesto, la situazione socioeconomica della Regione Sardegna si discosta solo parzialmente da quella delle altre regioni del Mezzogiorno. Nel periodo 2009-2017 i principali aggregati macroeconomici per la Sardegna hanno registrato una flessione significativa, in alcuni casi anche di maggiore intensità rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno.

L'indicatore più rappresentativo della contrazione del livello di sviluppo regionale è il PIL/pro-capite medio. Il PIL pro-capite regionale risultava nel 2009, in base ai dati Eurostat, pari all'80% della media comunitaria mentre nel 2017 si attestava sul valore del 69%, portando la regione Sardegna ad occupare la 221esima posizione rispetto alle 315 regioni dell'UE a 28 Paesi.

Questo arretramento dell'indice di potere di acquisto regionale ha determinato l'uscita della Sardegna dalla classe delle "regioni in transizione" e la sua collocazione tra le "regioni meno sviluppate".

Secondo i Conti economici territoriali, in Sardegna il reddito disponibile delle famiglie consumatrici era pari nel 2018 (anno più recente disponibile) a 15.500 euro pro capite, dato inferiore alla media italiana, circa 18.900 euro.

Le indicazioni preliminari disponibili per il 2019, basate su stime di Prometeia riferite al totale delle famiglie residenti, suggeriscono che il reddito disponibile delle famiglie sarde sia rimasto stabile in termini reali.

Nel mercato del lavoro, nel 2019, si rilevava una riduzione del tasso di disoccupazione che calava al 14.7% rispetto al 15.4% del 2018, mentre il dato per il meridione, nel 2019, si attestava al 17.6%. Per contro, secondo la Banca d'Italia, il mercato del lavoro sardo ha continuato a essere caratterizzato da minori opportunità per gli individui più qualificati, un fenomeno associato negli ultimi anni a una fuoriuscita dei laureati sardi, diretti soprattutto nelle regioni del Centro-Nord e all'estero.

A conferma di questo fenomeno, il tasso di disoccupazione giovanile registrava un dato pari al 45.5%, tendenzialmente in linea col tasso del mezzogiorno e superiore di ben 16.3 punti percentuali rispetto al dato nazionale.

Secondo la Banca d'Italia, la numerosità delle imprese era passata da 143.299 del 2018 a 143.122 nel 2019 per arrivare a 144.128 nel 2020 con un incremento dello 0.7%.

In sintesi, seppure in una situazione per molti aspetti critica, diversi segnali positivi, come il consolidamento della struttura imprenditoriale e un aumento delle esportazioni, lasciavano intravedere una ripresa in atto, nonostante si continuassero a scontare i limiti storici del tessuto imprenditoriale sardo come, a titolo d'esempio, la bassa dimensione d'impresa.

Per gli anni a seguire, le stime dei principali indicatori economici per il periodo 2018-21 stimavano un trend positivo dell'economia sarda, in cui l'industria avrebbe svolto un ruolo di rilievo.

Si prevedeva, infatti, una crescita media annua del valore aggiunto della Sardegna dello 0,6%. In riferimento ai settori produttivi, era l'industria il settore che sarebbe cresciuto di più (+0,9%). Seguivano i Servizi (+0,6%) e l'Agricoltura (+0,1%). Pertanto, a fronte delle dinamiche osservate, si riteneva che la Regione, anche se lentamente, stesse superando la fase più acuta della crisi e che l'andamento negativo registrato nel periodo considerato per gli aggregati macroeconomici del sistema produttivo stesse subendo un'inversione di tendenza.

Il quadro socioeconomico che si presentava ai policy maker per il ciclo di programmazione 2021- 27 lasciava pertanto prefigurare uno scenario di particolare complessità ma, allo stesso tempo, ampie potenzialità per intervenire sugli aspetti critici del sistema.

La classificazione della Regione Sardegna nella categoria delle regioni "meno sviluppate" avrebbe comportato una maggiore disponibilità di fondi di provenienza comunitaria da destinare allo sviluppo del

territorio regionale.

Contesto economico dell'Isola durante la crisi pandemica Covid-19

Nel 2020 e nel 2021, la diffusione epidemica di Covid-19 ha fortemente colpito l'economia regionale cosi come l'intero Paese. A partire da marzo 2020 la riduzione della possibilità di spostarsi liberamente e la sospensione di molte attività economiche, hanno comportato un forte rallentamento della produzione e una caduta della domanda.

Successivamente, l'attenuarsi del contagio insieme all'allentamento del blocco produttivo e delle misure di distanziamento fisico hanno favorito una ripresa dell'attività economica, che tuttavia rimane fortemente indebolita rispetto al 2019, periodo pre covid.

Secondo la Banca d'Italia, nel complesso dell'anno, in base alle previsioni, il PIL regionale è atteso in forte diminuzione, analogamente alla media nazionale e a quella delle regioni meridionali.

L'evoluzione dell'economia regionale rimane caratterizzata da un livello di incertezza molto elevato, con rischi al ribasso alimentati dalla recrudescenza del fenomeno pandemico

La crisi pandemica ha colpito le attività produttive in misura eterogenea. Il blocco amministrativo e la caduta della domanda nel secondo trimestre hanno rallentato soprattutto l'attività nei servizi, colpendo in misura particolare il commercio non alimentare, le filiere turistiche e soprattutto quella dei trasporti.

Anche nell'industria la maggior parte delle imprese ha registrato un calo del fatturato, con indicazioni maggiormente negative nella prima parte della crisi in un quadro che ha indotto gli operatori a comprimere anche gli investimenti. L'attività nelle costruzioni ha subito una battuta d'arresto, in particolare con la sospensione delle produzioni considerate non essenziali, che si è riflessa in un deciso calo degli investimenti.

Si è registrata, inoltre, una flessione nelle compravendite nel mercato immobiliare connessa anche con la debolezza della domanda privata. Dall'inizio dell'estate si è registrato un recupero dei ritmi produttivi che ha interessato tutti i settori; tuttavia, il consolidamento rimane fortemente legato all'evolvere della crisi pandemica.

Le condizioni economiche e finanziarie delle imprese sono peggiorate nel corso dell'anno e la frenata produttiva si è riflessa sulla redditività delle imprese, notevolmente peggiorata rispetto al 2019. L'atteggiamento prudenziale delle aziende e i minori margini reddituali hanno accresciuto il fabbisogno di liquidità e sospinto le necessità di reperire fonti di finanziamento esterne.

La sospensione delle attività economiche e la limitazione agli spostamenti delle persone si sono riflesse repentinamente sul mercato del lavoro regionale a partire da marzo 2020, comportando una netta diminuzione delle ore lavorate e, in misura inferiore, dei livelli occupazionali, parzialmente sostenuti dall'elevato ricorso alla Cassa integrazione e dal blocco dei licenziamenti.

L'offerta di lavoro è risultata in calo in misura asimmetrica tra i generi, con una variazione negativa soprattutto per le donne. I più recenti dati regionali sulle assunzioni evidenziano una ripresa della domanda di lavoro a partire da giugno, trainata soprattutto dai settori dei servizi turistici e di quelli alla persona. Il recupero è stato tuttavia solo parziale: dall'inizio dell'anno a metà settembre nel settore privato risultavano quasi 18.000 assunzioni nette in meno rispetto al 2019.

La riduzione dell'occupazione e delle ore lavorate ha comportato un calo dei redditi delle famiglie, parzialmente sostenuti dagli strumenti di contrasto alla povertà e dall'introduzione di alcune misure

straordinarie da parte delle autorità pubbliche. I consumi sono calati più che nella media nazionale, soprattutto per quanto riguarda la componente durevole.

Il mercato del credito

Nel primo semestre dell'anno 2020 i prestiti bancari al settore privato non finanziario sono cresciuti lievemente, per poi accelerare ulteriormente durante i mesi estivi. Le maggiori esigenze di liquidità delle imprese sono state soddisfatte da un aumento dei finanziamenti, favorito dall'introduzione di garanzie pubbliche sui nuovi prestiti e da un'offerta di credito più distesa. A questo si è contrapposto un progressivo rallentamento del credito alle famiglie, in connessione con le difficoltà del mercato immobiliare e l'indebolimento dei consumi.

La qualità dei prestiti è rimasta nel complesso invariata rispetto allo scorso anno. La crescita dei depositi bancari ha accelerato, anche per via di un atteggiamento da parte di imprese e famiglie che verosimilmente riflette fini precauzionali il quadro economico precedente alla crisi Covid-19, precedentemente esposto, prefigurava una situazione economica gestibile con gli usuali strumenti di economia e finanza.

Dal ciclo della programmazione 2020 si sperimenta invece, rispetto agli anni precedenti, uno scenario economico-finanziario del tutto eccezionale. Se negli anni precedenti la programmazione seguiva il classico iter PRS-DEFRPDPO-POA, nel 2020 la pandemia COVID-19 ha portato oltre che pesanti stravolgimenti sul piano economico internazionale, nazionale e regionale, anche sul complesso dei provvedimenti assunti, da marzo 2020 in poi, da tutte le istituzioni europee, nazionali e Regionali nel tentativo di contrastare le conseguenze economiche e sociali prodotte dalla pandemia.

In particolare, le istituzioni hanno messo in campo una serie di misure finanziarie e di variazioni procedurali di natura emergenziale, in maniera da offrire sostegno alla pressoché totalità dei soggetti economici. Gli interventi adottati hanno richiesto numerosi decreti di attuazione e l'efficacia delle misure è stata fortemente influenzata dal rispetto dei tempi previsti e talvolta dell'attuazione di semplificazioni procedurali inserite nelle norme.

La Regione Sardegna ha optato per un percorso di riprogrammazione articolato in fasi con "procedura semplificata" al fine di soddisfare rapidamente il fabbisogno dei Centri di responsabilità regionali e territoriali. Si segnalano a tal proposito la riprogrammazione delle risorse ancora disponibili del POR FESR 2014-2020 a favore di misure di contrasto alla grave emergenza provocata dalla pandemia da SARS-CoV-2 e l'Accordo Quadro del 20 luglio 2020 sottoscritto tra il Governo e le Autonomie speciali in materia di finanza pubblica al fine di assicurare alle medesime regioni le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19.

Grazie all'approccio della programmazione unitaria le risorse regionali, statali e comunitarie di varia natura si fondono sinergicamente per l'attuazione delle politiche. Queste risorse rappresentano quindi il volano per l'attuazione delle politiche e per il rilancio dell'economia regionale.

Infine, si ricorda il notevole valore aggiunto in materia di trasparenza, apportato dal processo di armonizzazione degli ordinamenti contabili pubblici e dei sistemi di programmazione degli interventi, volto a rendere i bilanci e le programmazioni delle P.A. omogenee nella struttura e nomenclatura, e dunque confrontabili e aggregabili, anche al fine di consentire il controllo dei conti pubblici, in atto a seguito delle

importanti riforme nazionali di cui al D. Lgs 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e al D.Lgs 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).

Anche nella Regione Autonoma della Sardegna, il processo di riforma ha investito, insieme alla armonizzazione degli strumenti di bilancio e programmazione, anche la valutabilità dei risultati fornendo un apporto strutturale alla trasparenza.

Il tema della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale d'Impresa è da diversi anni al centro delle politiche internazionali e consiste nell'impegno delle imprese a contribuire allo sviluppo economico e sostenibile della società e delle comunità in cui operano, attraverso politiche a favore dei propri stakeholder (clienti, fornitori, lavoratori, famiglie, comunità locali) e dell'ambiente.

La Responsabilità Sociale d'Impresa o CSR (Corporate Social Responsability) che raggruppa le implicazioni di natura etica e sociale all'interno della visione strategica dell'impresa, è stata progressivamente assorbita dal più ampio e trasversale tema della "sostenibilità" all'interno della quale si collocano in particolare anche le politiche ambientali ed energetiche legate ad una visione più globale delle attività svolte dalle imprese.

Come evidenziato nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), la pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di adattare l'attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

La pandemia, e la conseguente crisi economica, hanno spinto l'UE a formulare una risposta coordinata a livello sia congiunturale, con la sospensione del Patto di Stabilità e ingenti pacchetti di sostegno all'economia adottati dai singoli Stati membri, sia strutturale, in particolare con il lancio a luglio 2020 del programma Next Generation EU (NGEU)

L'emergenza sanitaria da COVID -19 esplosa nei primi mesi del 2020, ha dato maggiore profondità e significato alla sostenibilità, ha rivoluzionato e stravolto i modi di vivere delle persone mettendo in evidenza la stretta connessione tra benessere individuale e collettivo, ambiente e società.

In tutto questo periodo, la sostenibilità del TPL è emersa con particolare forza, tenuto conto che è stato uno dei pochi settori economici che non ha interrotto mai le proprie attività affermando con pienezza non solo la propria capacità di resilienza ma, anche e soprattutto, il proprio ruolo di servizio essenziale di interesse economico generale in grado di rispondere, in una situazione eccezionale di crisi socio-sanitaria, ai nuovi bisogni di mobilità e sicurezza manifestati da cittadini, studenti e lavoratori.

Per ARST la responsabilità sociale e la sostenibilità sono diventati punti cardine per affrontare l'emergenza sanitaria nelle diverse fasi e rappresentano un'ulteriore spinta per rafforzare l'impegno dell'azienda a tutelare i passeggeri e garantire la sicurezza dei dipendenti.

L'ARST ha agito tempestivamente e conformemente ai protocolli e alle politiche in materia di gestione delle emergenze e crisi aziendali mettendo in atto delle misure allo scopo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti in relazione al proprio ambiente di lavoro.

Tra le misure adottate, si ricorda l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e l'effettuazione di interventi di sanificazione straordinaria quotidiana di mezzi, stazioni e depositi, disponendo ed estendendo, ove possibile, il ricorso alla modalità dello smart working per il personale amministrativo al fine di assicurare

la continuità operativa.

Una particolare attenzione è stata rivolta alla costante verifica sul rispetto dei requisiti ambientali dei trattamenti applicati e dei prodotti acquistati.

ARST, attraverso campagne di comunicazione rivolte in parallelo agli stakeholder esterni, ha informato i propri dipendenti e gli stakeholder in merito alle misure e alle regole anti contagio.

In materia ambientale, in un contesto nel quale sono particolarmente rilevanti le risorse messe a disposizione dal PNRR e che saranno previste pure dalla prossima programmazione comunitaria, l'ARST si inserisce in uno scenario di sviluppo tecnologico ed organizzativo legato alle 2 transizioni epocali, digitale ed energetica, in corso in Italia. Infatti, all'Azienda è stato riconosciuto a livello nazionale un importantissimo ruolo di guida verso la transizione ferroviaria per la trazione ad idrogeno dei nuovi treni.

In questo contesto si inserisce il Just Transition Fund (JTF), un nuovo strumento finanziario che mira a fornire sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica. In particolare, esso è volto a garantire che il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici assunti nell'ambito dell'European Green Deal - finalizzato a rendere l'UE climaticamente neutra entro il 2050 - avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno.

Al fine di conseguire l'obiettivo di una neutralità climatica dell'UE in modo efficace ed equo, il Fondo per una transizione giusta fornirà sovvenzioni nelle regioni e nei settori che sono maggiormente esposti alle ripercussioni della transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili e dai processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra.

L'Italia ha indicato l'area del Sulcis Iglesiente e l'area di Taranto quali destinatarie della propria quota del JTF, con una dotazione di circa un miliardo di euro. Delle proposte pervenute, 23 riguardano il Sulcis Iglesiente. Le proposte pervenute nei tempi previsti saranno esaminate da una commissione di esperti di sviluppo territoriale e transizione green provenienti dalle strutture tecniche del ministro per il Sud. Si terrà conto della coerenza con l'oggetto, l'ambito di applicazione, l'obiettivo specifico e le finalità del JTF (art 1, 2 e 8 del Regolamento UE 2021/1056 che istituisce il JTF), della capacità delle proposte di far fronte alle sfide economiche e sociali del territorio al quale si riferiscono e della rilevanza rispetto ai fabbisogni delle due aree documentati dai proponenti o da dati e pubblicazioni accessibili.

ARST nell'ambito del Just Transition Fund relativo al Sulcis, ha sviluppato progetti di grande rilievo infrastrutturale per il territorio in questione, centrati su innovazione, ricerca, sostenibilità, energie rinnovabili, nel quadro di una visione complessiva che riguarda anche le politiche attive per il lavoro e sviluppo sostenibile, al fine di garantire la rigenerazione urbana e la tutela del territorio.

Nel settore del trasporto passeggeri su gomma, con lo sviluppo della trazione elettrica negli autobus, l'operatore di gran lunga prevalente nel mercato di riferimento principale a livello regionale è ancora ARST con oltre 42 autobus elettrici in via di affidamento e risorse per ulteriori decine di autobus elettrici o ibridi.

Nell'ambito di questo contesto:

Le principali azioni di intervento verso l'esterno possono così riassumersi:

- vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate in materia di prevenzione e repressione della corruzione, con particolare riguardo al rispetto della normativa in materia di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013, come da ultimo novellato dal d.lgs. n. 97/2016) e di quella in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi (d.lgs. 39/2013);
- gestione delle segnalazioni dei whistleblowers, con poteri di accertamento, di vigilanza, di controllo nonché sanzionatori (l. n. 179/2017);
- vigilanza al rispetto del codice appalti sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sulle concessioni;
- attività di segnalazioni, aventi ad oggetto le irregolarità riscontrate all'esito dell'attività di vigilanza, verso le competenti Procure della Repubblica e Procure della Corte dei Conti;
- attività di "vigilanza collaborativa" finalizzata al controllo degli atti di gara prima della loro adozione e ad un controllo di carattere preventivo sull'intera attività di gestione della procedura di gara.

3.2 Contesto interno

Nel 2021 la diffusione epidemica di Covid-19 ha fortemente colpito l'economia regionale cosi come l'intero Paese.

A partire da marzo la riduzione della possibilità di spostarsi liberamente e la sospensione di molte attività economiche, hanno comportato un forte rallentamento della produzione e una caduta della domanda. Successivamente, l'attenuarsi del contagio insieme all'allentamento del blocco produttivo e delle misure di distanziamento fisico hanno favorito una ripresa dell'attività economica, che tuttavia rimane indebolita rispetto al 2019.

Nel complesso dell'anno, in base alle previsioni, il PIL regionale è atteso in forte diminuzione, analogamente alla media nazionale e a quella delle regioni meridionali. L'evoluzione dell'economia regionale rimane caratterizzata da un livello di incertezza molto elevato, con rischi al ribasso alimentati dalla recrudescenza del fenomeno pandemico.

Le imprese

La crisi pandemica ha colpito le attività produttive in misura eterogenea.
Il blocco amministrativo e la caduta della domanda nel secondo trimestre hanno rallentato soprattutto l'attività nei servizi, col- pendo in misura particolare il commercio non alimentare, le filiere turistiche e dei trasporti.
Anche nell'industria la maggior parte delle imprese ha registrato un calo del fatturato, con indicazioni maggiormente negative nella prima parte della crisi in un quadro che ha indotto gli operatori a comprimere anche gli investimenti.
L'attività nelle costruzioni ha subito una battuta d'arresto, in particolare con la sospensione delle produzioni considerate non essenziali, che si è riflessa in un deciso calo degli investimenti.
Si è registrata, inoltre, una flessione nelle compravendite nel mercato immobiliare connessa anche con la debolezza della domanda privata.
Dall'inizio dell'estate si è registrato un recupero dei ritmi produttivi che ha interessato tutti i settori, tuttavia il consolida - mento rimane fortemente legato all'evolvere della crisi pandemica. Le condizioni economiche

e finanziarie delle imprese sono peggiorate nel corso dell'anno e la frenata produttiva si è riflessa sulla redditività delle imprese, notevolmente peggiorata rispetto al 2019.
L'atteggiamento prudenziale delle aziende e i minori margini reddituali hanno accresciuto il fabbisogno di liquidità e sospinto le necessità di reperire fonti di finanziamento esterne.

Il mercato del lavoro e le famiglie

La sospensione delle attività economiche e la limitazione agli spostamenti delle persone si sono riflesse repentinamente sul mercato del lavoro della Regione Sardegna a partire da marzo 2020, comportando una netta diminuzione delle ore lavorate e, in misura inferiore, dei livelli occupazionali, parzialmente sostenuti dall'elevato ricorso alla Cassa integrazione e dal blocco dei licenziamenti.
L'offerta di lavoro è risultata in calo in misura asimmetrica tra i generi, con una variazione negativa soprattutto per le donne.
I più recenti dati regionali sulle assunzioni evidenziano una ripresa della domanda di lavoro a partire da giugno, trainata soprattutto dai settori dei servizi turistici e di quelli alla persona.
Il recupero è stato tuttavia solo parziale: dall'inizio dell'anno a metà settembre nel settore privato risultavano quasi 18.000 assunzioni nette in meno rispetto al 2019.
La riduzione dell'occupazione e delle ore lavorate ha comportato un calo dei redditi delle famiglie, parzialmente sostenuti dagli strumenti di contrasto alla povertà e dall'introduzione di alcune misure straordinarie da parte delle autorità pubbliche.
I consumi sono calati più che nella media nazionale, soprattutto per quanto riguarda la componente durevole.

Il mercato del credito

Nel primo semestre dell'anno 2021 i prestiti bancari al settore privato non finanziario sono cresciuti lievemente, per poi accelerare ulteriormente durante i mesi estivi.
Le maggiori esigenze di liquidità delle imprese sono state soddisfatte da un aumento dei finanziamenti, favorito dall'introduzione di garanzie pubbliche sui nuovi prestiti e da un'offerta di credito più distesa.
A questo si è contrapposto un progressivo rallentamento del credito alle famiglie, in connessione con le difficoltà del mercato immobiliare e l'indebolimento dei consumi.
La qualità dei prestiti è rimasta nel complesso invariata rispetto allo scorso anno. La crescita dei depositi bancari ha accelerato, anche per via di un atteggiamento da parte di imprese e famiglie che verosimilmente riflette fini precauzionali.
Il quadro economico precedente alla crisi Covid-19, testé esposto, prefigurava una situazione eco- nomica gestibile con gli usuali strumenti di economia e finanza. Dal ciclo della programmazione 2020 si sperimenta invece, rispetto agli anni precedenti, uno scenario economico-finanziario del tutto eccezionale.
Se negli anni precedenti la programmazione seguiva il classico iter PRS-DEFR- PDPO-POA, nel 2020 la

pandemia COVID-19 ha portato oltre che pesanti stravolgimenti sul piano economico internazionale, nazionale e regionale, anche sul complesso dei provvedimenti assunti, da marzo 2020 fino a oggi, da tutte le istituzioni europee, nazionali e Regionali nel tentativo di contrastare le conseguenze economiche e sociali prodotte dalla pandemia.
In particolare, da marzo, le istituzioni hanno messo in campo una serie di misure finanziarie e di variazioni procedurali di natura emergenziale, in maniera da offrire sostegno alla pressoché totalità dei soggetti economici.
Gli interventi adottati hanno richiesto numerosi decreti di attuazione e l'efficacia delle misure è stata fortemente influenzata dal rispetto dei tempi previsti e talvolta dell'attuazione di semplificazioni procedurali inserite nelle norme.
La Regione Sardegna ha optato per un percorso di riprogrammazione articolato in fasi con "procedura semplificata" al fine di soddisfare rapidamente il fabbisogno dei Centri di responsabilità regionali e territoriali.
Si segnalano a tal proposito la riprogrammazione del- le risorse ancora disponibili del POR FESR 2014-2020 a favore di misure di contrasto alla grave emergenza provocata dalla pandemia da SARS-CoV-2 e l'Accordo Quadro del 20 luglio 2020 sottoscritto tra il Governo e le Autonomie speciali in materia di finanza pubblica al fine di assicurare alle medesime regioni le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-195.
Grazie all'approccio della programmazione unitaria le risorse regionali, statali e comunitarie di varia natura si fondono sinergicamente per l'attuazione delle politiche. Queste risorse rappresentano quindi il volano per l'attuazione delle politiche e per il rilancio dell'economia regionale. Per quanto concerne il dettaglio delle spese per missioni si rimanda al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021- 2023.

I reati contro la Pubblica Amministrazione.

Transparency International ha pubblicato, il 29 gennaio 2021, il nuovo Indice di Percezione della Corruzione (CPI) cd. "soggettivo" che posiziona il nostro Paese al 53° posto nel mondo su 180 Paesi e Territori sulla scorta del livello di corruzione percepita nel settore pubblico.
La valutazione è fatta sulla base di 13 strumenti di analisi e di sondaggi ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).
Negli ultimi anni l'Italia ha compiuto significativi progressi nella lotta alla corruzione: ha introdotto il diritto generalizzato di accesso agli atti rendendo più trasparente la Pubblica Amministrazione ai cittadini, ha approvato una disciplina a tutela dei whistleblower, ha reso più trasparenti i finanziamenti alla politica e, con la legge anticorruzione del 2019, ha inasprito le pene previste per taluni reati. In questo contesto, le sfide poste dall'emergenza Covid-19 possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si dovesse abbassare l'attenzione verso il fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall'Europa per la ripresa economica.
Con la pubblicazione del CPI 2020 si attesta l'impegno di Transparency International nella direzione della

valorizzazione della cultura dell'anticorruzione e della trasparenza al fine di accrescere, operando anche al fianco delle Istituzioni, la sensibilità dei cittadini verso il valore della legalità, quale fattore fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Paese.

Il CPI 2020 segna un rallentamento del trend positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20simo posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Danimarca e Nuova Zelanda continuano ad attestarsi tra i Paesi più virtuosi, con un punteggio di 88.

Il Presidente di Transparency Italia ha rilevato che "*l'emergenza sanitaria globale ha evidenziato come la corruzione abbia rappresentato un ostacolo al superamento della crisi, a partire dalla gestione della pandemia, passando attraverso l'approvvigionamento dei dispositivi medici e la fornitura dei servizi sanitari. In tale contesto si è resa ancora più evidente l'importanza della trasparenza e delle misure anticorruzione al fine di far fronte in modo efficace a situazione di emergenza*".

L'analisi ha dimostrato che i Paesi con un Cpi più elevato sono incorsi in minori violazioni delle norme quando si è trattato di rispondere alle esigenze per fronteggiare la crisi pandemica.

"L'Indice inoltre evidenziato che i Paesi con un più alto livello di corruzione hanno orientato la spesa pubblica in misura inferiore verso i servizi pubblici essenziali, quali la sanità"

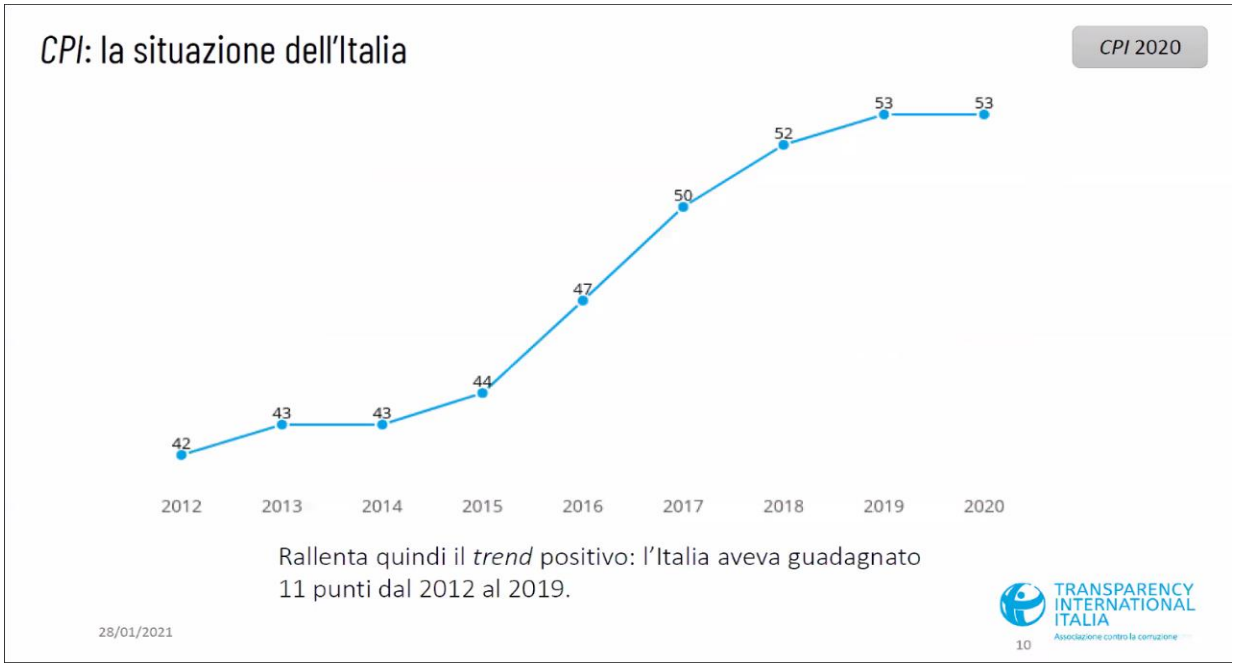

Nel suo intervento, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), ha innanzitutto precisato che gli indici servono a focalizzare meglio gli strumenti per la prevenzione della corruzione e ha anticipato:

"*In Italia aver tenuto la posizione nell'Indice di percezione della corruzione, in un contesto di accresciuto rischio di corruzione legato alla pandemia, è il segno che abbiamo costruito qualcosa di solido, anche grazie ad alcuni interventi legislativi recenti e ad alleanze contro la corruzione e a iniziative che hanno visto Anac protagonista*".

Dal Rapporto ANAC "La corruzione in Italia (2016-2019)" del 17 ottobre 2019 è emerso che il settore più a rischio, per quanto attiene al reato di corruzione, si conferma quello legato ai lavori pubblici (74%), in una

accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti in Italia, nel triennio, pari al 40% del totale.
Su un totale di 152 episodi di corruzione, riferiti al predetto periodo 2016-2019, la Regione Sardegna ha registrato 4 episodi corruttivi, pari al 2,6% sul totale dei casi avveratisi nel periodo di riferimento.
Da una prima analisi dei dati contenuti nelle rilevazioni ISTAT 2017 riferiti a - Delitti contro la Pubblica Amministrazione – avuto riguardo ai condannati per delitto contro la PA e con sentenza irrevocabile, per tipo di reato e Regione emerge che i reati commessi contro la pubblica Amministrazione regionale risultano in totale 424 e si concentrano principalmente nelle fattispecie riferite al peculato (19 casi), alla violazione dei doveri d'ufficio o abusi (44 casi) e ai delitti dei pubblici ufficiali contro la PA (74 casi).
La rilevazione riguarda i condannati per delitto e contravvenzione, con sentenza irrevocabile, e colloca la nostra Regione in undicesima posizione per numero di reati contro la PA.

Organi della Società

Gli organi sociali di ARST, sono i seguenti:

- *Assemblea dei Soci*: competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto;
- *Amministratore Unico*: l'Amministratore Unico non ha alcuna mansione di carattere operativo ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all'Assemblea;
- *Collegio Sindacale*: vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- *Revisore Contabile*: cui spetta il compito di svolgere la revisione legale dei conti della Società.

Struttura organizzativa

Dal punto di vista organizzativo, L'Azienda si avvale di una struttura imperniata sul principio della separazione delle funzioni.
Nel corso del 2020 è stata attuata una riorganizzazione dell'Azienda, volta alla razionalizzazione delle posizioni dirigenziali in vista della riforma ANSF alla quale è poi seguita, una prima riorganizzazione dei servizi allo scopo di ottimizzare le funzioni e migliorare l'efficienza.
Dal 30 giugno 2019 l'ARST S.p.A. è rientrata nell'ambito di applicazione delle disposizioni del D.lgs. 162/2007.
L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e l'USTIF hanno adottato numerose disposizioni in materia di Sicurezza dei Sistemi Ferroviari. In particolar modo è stata prescritta la predisposizione di un Sistema di Gestione Sicurezza analogo a quello richiesto per le Ferrovie interconnesse. La norma è applicabile a tutte le Imprese Ferroviarie e ai Gestori dell'Infrastruttura soggetti.

3.2 La mappatura dei processi

Con la legge 190/2012 è stato definito un modello di gestione del rischio che parte dalla considerazione secondo la quale la corruzione è il rischio proprio al quale ogni Amministrazione risulta esposta per natura, indipendentemente dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti.
Per quanto manchi nel testo della legge 190/2012 un chiaro riferimento al riguardo, la logica sottesa è improntata alla gestione del rischio e prevede che il PTPCT debba «fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio».
Pertanto, il PTPCT è "strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione".
Il processo di gestione del rischio consente di individuare, mappare e valutare il livello di rischio corruttivo cui l'amministrazione è potenzialmente o concretamente esposta e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione, contestualizzate nella realtà in cui lo stesso ente opera.
In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla:

- individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dall'ente e genera conseguenze di diversa natura;
- identificazione del grado di esposizione dell'amministrazione al rischio corruttivo.

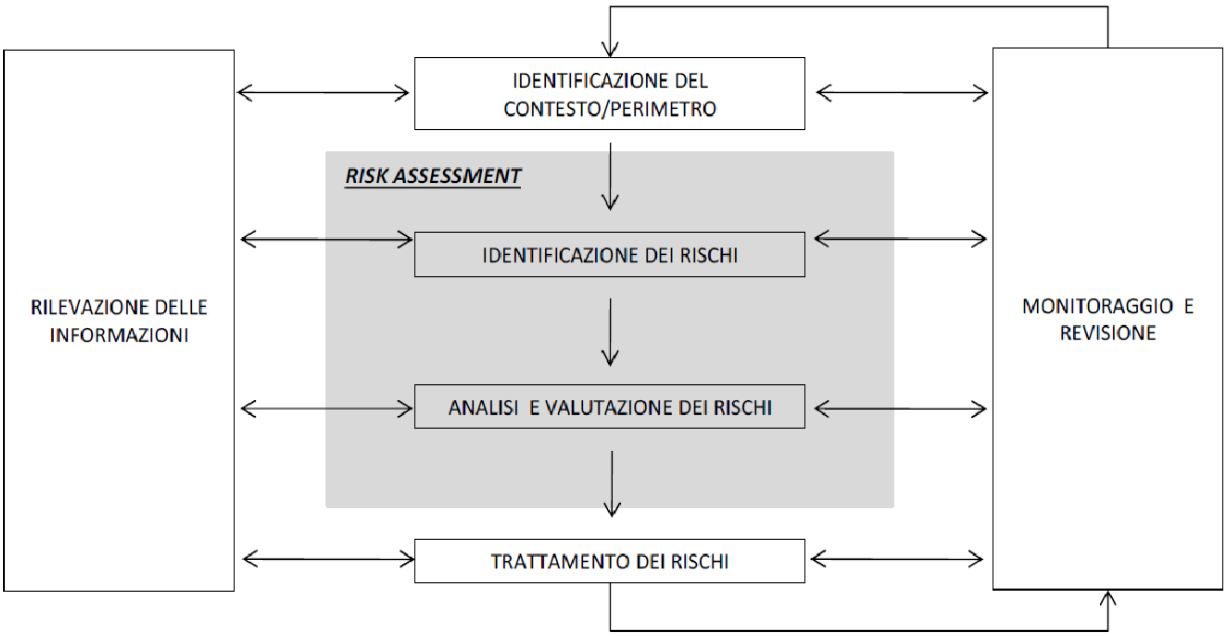

ISO 31000:2009

La mappatura dei processi amministrativi, ai fini della individuazione delle aree maggiormente a rischio, deve necessariamente fondarsi su una approfondita analisi del contesto sia interno che esterno all'amministrazione.

Decisiva, pertanto, è la conoscenza delle variabili esterne (es. il livello di criminalità) che possono favorire l'insorgere di fenomeni corruttivi; mentre l'analisi del contesto interno attiene, piuttosto, all'organizzazione, al livello di competenze, al grado di informatizzazione, accompagnato dall'adeguata conoscenza dell'utilizzo di questi strumenti e dalla formazione.

Per processo si intende "un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)".

Nel PNA (2019) viene specificato che "l'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette aree di rischio, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere suddivise in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da esse svolte".

L'individuazione di tali processi è stata determinata partendo dall'area di rischio nell'ambito della quale vengono coinvolti i processi, con l'indicazione delle fasi per la loro attuazione e dei responsabili.

E' stato predisposto l'Elenco dei processi" (All.1) esistenti all'interno dell'organizzazione e l'Elenco dei processi mappati" (All. 2) secondo la tabella di seguito indicata:

Tabella: Elenco dei processi

Aree di rischio	Processi	Fasi del processo	Responsabilità

La finalità è quella di creare un elenco completo dei processi, con l'indicazione di una loro descrizione, per comprenderne le modalità di svolgimento e consentire l'agevole identificazione delle criticità in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi.

Il presente PTPCT ha individuato e considerato, come attività a rischio corruzione ex L. 190/2012, quelle "generali" indicate dal PNA, nella sua versione aggiornata, Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, segnatamente, quelle compatibili alla realtà aziendale di riferimento e che presentano un maggiore rischio:

- Acquisizione e gestione del personale;
- Contratti Pubblici;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Affari Legali e contenzioso;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine.

In seguito, per ciascun processo sono stati individuati gli elementi utili alla descrizione dettagliata, comprese le criticità connesse al processo stesso.
In seguito di audit interni con i Responsabili delle Aree e dei Servizi Aziendali sono state elaborate delle apposite schede per ogni processo contenenti le informazioni necessarie per addivenire ad una analisi del rischio corruttivo coerente con la realtà aziendale.
Come indicato nel PNA (2019), tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.
Considerata l'applicazione del principio di gradualità, al momento sono stati descritti e valutati solo alcuni processi aziendali, rimandando ai successivi aggiornamenti il loro completamento.

Tabella: Scheda processo

Area di rischio	*Denominazione area a rischio*
Nome del processo	*Denominazione del processo*
Descrizione	*Breve descrizione del processo*
Responsabile	*Dirigente del Settore*
Input	*Evento che dà avvio al processo*
Output	*Evento che conclude il processo*
Fasi del processo	*Elencazione di tutte le attività che fanno parte del processo*

Interazione con altri processi	*Individuazione di altri processi che interagiscono con quello descritto*
Vincoli del processo	*Indicazione dei vincoli di natura normativa, regolamentare e organizzativa che interessano il processo*
Strumenti	*Indicazione delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento delle attività*
Risorse Umane	*Indicazione delle risorse umane impiegate nello svolgimento delle attività*
Destinatari	*Destinatario del processo (interno od esterno)*

Soggetti esterni coinvolti nel processo	*Indicazione di eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo*
Controlli e tracciabilità	*Indicazione dell'esistenza di sistemi di controllo (esterni ed interni) e tracciabilità del processo*
Criticità del processo	*Indicazione di eventuali criticità riscontrate nel processo*

La "mappatura" del processo consiste nell'identificazione dei prodotti o dei servizi principali (output) erogati dall'amministrazione e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità.

La mappatura dei processi all'interno dell'ARST si è rivelata un'attività molto complessa e sta richiedendo uno sforzo notevole sia in termini organizzativi che di risorse.

Nel 2019 era stata completata una mappatura; tuttavia, in esito alla riorganizzazione ancora in atto e in considerazione del rilascio in produzione del nuovo Sistema informativo per la gestione del rischio corruttivo, integrato con nuove funzionalità per la misurazione e valutazione del rischio, (secondo le indicazioni metodologiche fornite da ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019), si è ritenuto di procedere all'applicazione della nuova metodologia di valutazione del rischio corruzione, in via sperimentale, prioritariamente con riferimento ai processi ricompresi nelle quattro aree individuate dall'art. 1, comma 16 della legge 190/2012.

Il processo di gestione del rischio corruttivo consiste nell'applicazione sistematica delle politiche e procedure di gestione del medesimo rischio; il rischio concerne l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'azienda, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Nella consapevolezza della rilevanza del processo di gestione del rischi corruttivi finalizzata alla mitigazione dei medesimi, nell'ambito dei processi dell'amministrazione, è stato organizzato un incontro con i dirigenti volto alla presentazione del nuovo Sistema informativo per la gestione del rischio corruttivo, realizzato secondo le nuove indicazioni metodologiche fornite da ANAC per la progettazione, realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Nell'ambito dell'incontro è stato illustrato il nuovo approccio valutativo, di tipo qualitativo, al fine di una sua applicazione graduale per l'adozione del PTPCT 2022-2024 ed è stato evidenziato che il processo di gestione del rischio deve essere attuato, secondo un criterio di gradualità, da un punto di vista sostanziale e non solo meramente formale.

E' stato inoltre precisato che il nuovo sistema di gestione del rischio corruttivo si fonda sui principi di miglioramento continuo, alla luce dei principali standard internazionali di risk management, i quali richiedono di ripensare misure organizzative sostenibili che garantiscano, comunque, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa.

Giova sottolineare che è, tuttavia, preferibile non introdurre nell'organizzazione ulteriori misure di controllo bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti evitando di attivare misure di prevenzione

che si rivelino solo formali e ottimizzandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi più sopra riportati.
L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella fase precedente.
Lo scopo è quello di rappresentare un modello semplificato del processo e di evidenziarne le caratteristiche e la struttura.
Il metodo scelto da ARST per rappresentare il processo dal punto di vista grafico è il seguente:

Tabella: Rappresentazione dei processi

Processo	Attività	Responsabilità

L'attività di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio associato ad ogni singola fattispecie individuata.
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).
Il presente Piano è stato predisposto secondo la metodologia prevista dall'Allegato 1 al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, mediante un approccio di tipo qualitativo, attribuendo una particolare rilevanza alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.
La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- l'identificazione;
- l'analisi;
- la ponderazione

3.4 L'identificazione del rischio

L'identificazione del rischio è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. L'attività di identificazione del rischio richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione legati a comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi.

In questa fase il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale in quanto i Responsabili delle diverse Aree e Servizi possiedono una conoscenza approfondita delle attività e possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.
Compito del RPCT è quello di eventualmente integrare ed individuare eventi rischiosi non rilevati dai Responsabili
Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario:

1. definire l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi

rischiosi. Per ogni fase rilevata nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. L'analisi svolta per processi/fasi, e non per singole attività che compongono i processi, risponde al principio di gradualità in base al quale tenuto conto della dimensione organizzativa dell'ente, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti;

2. utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative. Tenuto conto dell'articolazione dell'organizzazione aziendale che coinvolge più sedi in tutto il territorio si è proceduto ad effettuare delle attività di audit coinvolgendo i responsabili delle Aree aziendali, delle Direzioni Esercizio Automobilistico, Ferroviario e Metrotranviario, e delle Sedi Territoriali Automobilistiche e Ferrotranviarie, il personale aziendale avente conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità, dei casi di corruzione. Si è tenuto conto dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti;
3. individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT.

E' stato predisposto un elenco dei rischi, dove per ogni processo si riporta la descrizione degli eventi rischiosi individuati.

L'analisi del rischio rileva al fine di:

- Comprendere la natura degli eventi rischiosi identificati, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.
- Stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

3.5 L'analisi del rischio

L'analisi dei rischi è stata condotta secondo la metodologia descritta dall'Allegato n. 1 al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, adattandola al contesto aziendale.
L'analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi è essenziale al fine di comprendere i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.
L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.
I fattori abilitanti del rischio corruttivo suggeriti nel PNA 2019 sono:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- monopolio delle funzioni;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- ingerenze politiche;
- assenza di comunicazione tra uffici dello stesso ente o tra enti;
- conflitti di interesse.

Al fine di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate per prevenire i rischi, ha effettuato l'analisi basandosi sui fattori abilitanti proposti dall'Autorità, attraverso il coinvolgimento della propria struttura organizzativa e grazie al supporto del RPCT.
Per stimare l'esposizione al rischio è opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione in un dato arco temporale.
Sulla base delle risultanze dell'attività di identificazione dei rischi, è stata effettuata la stima del rischio tenendo conto di due indicatori:

- la probabilità che lo specifico rischio corruttivo individuato si realizzi;
- l'impatto ossia le conseguenze che esso è in grado di produrre.

In tale modo è stato possibile classificare i vari rischi secondo un ordine di priorità, così da orientare l'attenzione del vertice aziendale e la scelta di gestione delle soluzioni più adeguate.
Gli approcci di tipo qualitativo sono caratterizzati da una impostazione maggiormente soggettiva. Poiché ogni fattore è incerto in relazione alle cause, tali elementi di incertezza vengono normalmente rappresentati attraverso una distribuzione di probabilità. Tuttavia, quando i dati e serie storiche significative non sono disponibili, un approccio di tipo meramente quantitativo potrebbe risultare inadeguato; proprio in questi casi è necessario far ricorso a valutazioni di tipo soggettivo/qualitativo, così come consigliato anche dall'ANAC.
Il RPCT avrà cura di analizzare le valutazioni dei responsabili per verificarne la ragionevolezza ed evitare che una sottostima del rischio porti a non attuare azioni di mitigazione. Le valutazioni devono essere sempre supportate anche da dati oggettivi che nel PNA (2019) sono stati indicati nei seguenti elementi:

- dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
- segnalazioni pervenute (tramite il canale whislteblowing ma anche quelle provenienti dall'esterno dell'ente o provenienti con altre modalità)
- ulteriori dati in possesso dell'ente (es. esiti di controlli interni, report, statistiche)

La probabilità che si verifichi il rischio corruttivo

Per probabilità si intende la possibilità che l'evento indesiderato (corruttivo) si possa verificare tenendo conto delle procedure e misure precauzionali (procedure/protocolli) già in essere al momento della valutazione.

La probabilità indica una misura della possibilità che il reato venga commesso alla luce della struttura organizzativa e delle procedure esistenti, ancorando la sua definizione anche ad alcuni criteri oggettivi. La valutazione è sintetizzabile in un giudizio qualitativo (alto, medio, basso) che è stato definito sulla base delle considerazioni rilevate nell'ambito dei vari audit interni effettuati.

Tabella indicatori di probabilità per la valutazione del rischio:

Indicatore	***Descrizione***	***LIVELLO DI RISCHIO***		
Discrezionalità	Grado di discrezionalità nelle attività svolte e negli atti prodotti. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	ALTO	MEDIO	BASSO
Rilevanza esterna	La presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo incrementa il rischio. Inoltre si considera se il processo produce effetti solo all'interno della Società o ha effetti su strutture utenti/soggetti esterni. Nel secondo caso il rischio è maggiore.	ALTO	MEDIO	BASSO
Eventi che si sono verificati in Azienda	Eventi illeciti verificatisi in passato nell'ente o in altre realtà simili; il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi illeciti (es. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti; segnalazioni ricevute; verifiche/controlli da parte delle Autorità	ALTO	MEDIO	BASSO
Opacità del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Può essere misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico, gli eventuali rilievi da parte di organi di controllo interni, compreso il RPCT nella fase di monitoraggio	ALTO	MEDIO	BASSO
Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione e comunque risultare un'opacità sul reale grado di rischiosità	ALTO	MEDIO	BASSO
Grado di attuazione delle misure di trattamento	L'attuazione delle misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	ALTO	MEDIO	BASSO

Presenza di eventi di allarme	Presenza di procedimenti disciplinari avviati nei confronti di un dipendente; procedimenti avviati da parte di una Autorità giudiziaria/amministrativa; incoerenza operativa fra le prassi sviluppate dalle U.O. e gli strumenti normativi di regolamentazione; irregolarità riscontrate da organismi di controllo interni	ALTO	MEDIO	BASSO
Complessità del processo/fase	Viene valutato se il processo/fase risulti complesso o comporti il coinvolgimento dipiù amministrazioni/enti nelle varie fasi per il conseguimento del risultato. Inoltre, si tengono in considerazione complessità connesse alla normativa vigente e agli strumenti utilizzati (es. sistemi di semplificazione). Vi è una limitata probabilità di accadimento dell'illecito quando il processo/attività a rischio non è complesso	ALTO	MEDIO	BASSO
Frequenza del processo	Vi è una limitata probabilità di accadimento dell'illecito quando il processo/attività non è frequente	ALTO	MEDIO	BASSO
Frazionabilità del processo/fase	Se l'attività risulta essere non frazionata presenta maggiori rischi di commissione dei reati. Inoltre, vi deve essere una separazione in modo tale che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto diverso da chi la controlla/autorizza	ALTO	MEDIO	BASSO

Indicatore dell'impatto

Per impatto/danno si intende la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato. Per tale stima del rischio sono stati presi in considerazione 3 indicatori.

La valutazione, anche nel caso dell'impatto, è sintetizzabile in un giudizio qualitativo (alto, medio, basso) che è stato definito sulla base delle considerazioni rilevate nell'ambito dei vari audit interni effettuati.

Tabella indicatori dell'impatto utilizzati per la valutazione del rischio:

Indicatore	***Descrizione***	***LIVELLO DI RISCHIO***		
Impatto sull'immagine dell'ente	Si considera l'impatto reputazionale dell'evento per la società, tanto maggiore quanto, ad esempio, l'accadimento ha costituito un "caso" mediatico, per cui si valuta se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi o vi sia stata comunque una diffusione della notizia dell'evento	ALTO	MEDIO	BASSO
Impatto organizzativo	Si valuta l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo/fase può comportare nel normale svolgimento dell'attività dell'ente. Si considera il livello organizzativo in cui può collocarsi il rischio dell'evento (apicale, intermedio ecc..). Più alto è il livello maggiormente significativo è l'impatto. Inoltre, la valutazione prende in considerazione anche il volume di persone coinvolte nel processo/fase	ALTO	MEDIO	BASSO
Impatto economico	I costi economici e/o organizzativi sostenuti dall'ente per fronteggiare le conseguenze scaturite dal verificarsi di eventuali eventi illeciti (es. contenziosi). All'aumentare del valore economico il rischio cresce	ALTO	MEDIO	BASSO

Al termine dell'analisi dei vari indicatori della probabilità e dell'impatto, si è proceduto ad una stima del livello del rischio finale associato alla probabilità e quello associato all'impatto utilizzando la stessa scala di misurazione relativa ai singoli indicatori (alto, medio, basso).

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è poi pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio di ogni processo. La valutazione finale di rischiosità del processo non costituisce ad ogni modo una mera media delle valutazioni dei singoli indicatori, bensì è frutto di un'analisi complessiva del processo cui si è data ulteriore evidenza in forma discorsiva nella motivazione.
La combinazione dei due risultati ricavati dagli indicatori di rischio è stata valutata sulla base della seguente tabella:

Matrice di classificazione del rischio

PROBABILITA'	*IMPATTO*	*LIVELLO DI RISCHIO*
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	ALTO
MEDIO	ALTO	ALTO
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
BASSO	ALTO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO

La fase di ponderazione dei rischi è stata condotta sulla base delle risultanze della precedente fase di analisi e ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, nonché le priorità e l'urgenza di trattamento dei rischi, in considerazione degli obiettivi dell'organizzazione dell'ente e il contesto in cui opera, attraverso il loro confronto.

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Il trattamento del rischio rappresenta quindi la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

Nell'individuazione e nella progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione ha tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche.

- Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Il trattamento del rischio si divide in due fasi:

- individuazione delle misure;
- programmazione delle misure.

Individuazione delle misure

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.
In questa fase, si deve procedere con l'individuazione delle misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.
L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".
Prendendo come esempio la misura della trasparenza questa può essere programmata come misura generale quando impatta trasversalmente sull'intera organizzazione al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'ente (applicazione del D. Lgs. n. 33/2013); è, invece, una misura specifica qualora venga individuata all'interno di specifici processi/fasi una mancanza/scarsa applicazione di misure di trasparenza.
L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai requisiti:

- presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione;
- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.
La programmazione operativa delle misure viene realizzata prendendo in considerazione gli elementi

descrittivi:

- fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti; o responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

I soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio

L'Amministratore Unico deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del R.P.C.T., delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del R.P.C.T. nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al R.P.C.T. un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il R.P.C.T., e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il R.P.C.T.

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture con funzioni analoghe, devono:

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al R.P.C.T. e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo. Il R.P.C.T. può avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per:
  1) attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il

supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;

2) svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).
La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

3.7 Identificazione e valutazione degli eventi rischiosi

L'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o circostanze che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'Azienda, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.
Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.
Il processo di gestione del rischio comporta l'applicazione sistematica delle politiche e delle procedure di gestione del rischio, di consultazione e di comunicazione.
Il rischio incide sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'Azienda, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.
L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Anche in questa fase, il coinvolgimento di tutta l'Azienda è fondamentale poiché i responsabili dei servizi (o dei processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.

3.8 Analisi del rischio e dei fattori abilitanti

ANAC chiarisce, nell'Allegato 1 al PNA 2019, che l'analisi del rischio ha un duplice obiettivo.
Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.
Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle relative attività.
L'analisi è necessaria al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia quei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.
L'analisi di questi fattori consente di individuare misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di mitigazione più adeguate a prevenire i rischi.
I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.
Esempi di fattori abilitanti possono essere, la mancata adozione di misure di trattamento del rischio, l'assenza di trasparenza, l'assenza di adeguate competenze, la mancata rotazione del personale o della separazione delle funzioni, i conflitti di interesse, l'assenza di controlli, la scarsa cultura della legalità.

3.9 La ponderazione del rischio

Secondo le norme UNI ISO 31000:2010 relative alla Gestione del rischio e ai Principi e linee guida, l'obiettivo della ponderazione del rischio è quella di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione» In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Pertanto, una volta compiuta la valutazione del rischio, si dovranno considerare le diverse opzioni al fine di ridurre l'esposizione dei processi/attività dell'azienda al rischio corruttivo.
La ponderazione del rischio può anche condurre alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.
Nell'analizzare il rischio residuo si deve considerare dapprima la possibilità che il fatto corruttivo venga commesso in assenza di misure di prevenzione e, successivamente, si esaminano le misure generali e specifiche che sono state già adottate dall'amministrazione verificandone l'idoneità e l'effettiva applicazione.
Nella valutazione del rischio, quindi, è necessario tener conto delle misure già implementate per poi concentrarsi sul rischio residuo.
Giova evidenziare che il rischio residuo non potrà mai risultare del tutto azzerato e che, pertanto, rimane sempre una possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi che eludano le misure adottate dall'amministrazione.
La finalità dell'attuazione delle azioni di prevenzione deve essere, quindi, la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.
Si deve sottolineare che le misure di prevenzione non devono consistere in misure astratte o generali: deve, piuttosto, essere progettata l'attuazione di misure specifiche e puntuali prevedendo scadenze ragionevoli per la loro attuazione, in relazione alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

3.10 Monitoraggio e riesame periodico

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione introdotti ed è attuata da tutti i soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio.
Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio, attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire, in tal modo, di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.
Occorre precisare che il monitoraggio e il riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate.
Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di

trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Il monitoraggio (di primo livello) dovrà essere effettuato in autovalutazione da parte dei responsabili degli dei servizi che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio.

Il responsabile del servizio sarà chiamato a fornire al R.P.C.T. evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura con un primo monitoraggio per tutti i processi da sottoporre a valutazione del rischio, secondo il nuovo approccio metodologico.

Si procederà, con cadenza annuale, al riesame della funzionalità complessiva del sistema e degli organi da coinvolgere nel riesame, al fine fornire le informazioni utili per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo, al fine del miglioramento delle misure di prevenzione.

Il riesame del sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio allo scopo di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

3.11 Identificazione dei processi con valutazione rischio e previsione misure specifiche

In esito all'introduzione delle nuove metodologie di valutazione di tipo qualitativo (così come raccomandato nell'Allegato 1 al PNA 2019), si è proceduto, in fase sperimentale, ad applicare la nuova metodologia con riferimento ai processi ricompresi nelle aree individuate dall'art.1, comma 16 della legge 190/2012:

a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

Per ciascuna attività devono essere indicati: area di riferimento, struttura responsabile della procedura e dell'applicazione delle misure, l'impatto dell'evento corruttivo, il fattore abilitante, il rischio residuo derivante dal modello di ponderazione del rischio adottato, le specifiche misure di prevenzione individuate, oltre a quelle obbligatorie riportate al successivo capitolo 4, l'indicatore di realizzazione e il target per l'anno 2020.

4. Misure di prevenzione della corruzione generali e/o obbligatorie

L'Individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve derivare dall'attività di analisi del contesto interno ed esterno e dalla specifica valutazione del rischio nell'ambito dei

processi amministrativi.
Le menzionate misure possono definirsi "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione; "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.
Le misure di prevenzione rivestono carattere organizzativo, ossia si traducono in interventi che coinvolgono L'Azienda nel suo complesso o singoli settori o ancora singoli processi. Esse riguardano tanto l'imparzialità oggettiva, finalizzate ad assicurare le condizioni organizzative che favoriscano decisioni imparziali, quanto l'imparzialità soggettiva del funzionario volte a limitare i casi in cui si assecondano interessi particolari in conflitto con l'interesse generale.
Pertanto, il PTPCT si presenta come un complesso di misure preventive che dovrebbero essere integrate e coordinate con le altre attività di controllo.
Le misure di prevenzione e riduzione del rischio, che sono riportate nei successivi paragrafi, sono ritenute utili a raggiungere i tre obiettivi strategici previsti dal PNA:

- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

4.1 Attività di formazione

La Legge 190/2012 e i successivi contenuti degli atti di indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, primo fra tutti il PNA, impongono alle aziende l'obbligo di manifestare una attenzione particolare alle attività formative nel ciclo di gestione del rischio corruttivo, sottolineandone l'assoluta necessità per la riuscita della strategia di prevenzione.
Il D. Lgs. 231/2001 analogamente, stabilisce che le misure organizzative di prevenzione di illecito non sono ritenute efficaci, ai fini dell'esimente, se non adeguatamente supportate da attività formative finalizzate a diffonderle e implementarle.
La formazione è dunque, insieme ad altri strumenti gestionali, uno dei principali fattori capaci di migliorare la performance organizzativa e di sviluppare, oltre che conoscenze e abilità professionali, quegli elementi imprescindibili dell'agire quali, integrità, legalità, imparzialità e diligenza.
I livelli fondamentali della formazione anticorruzione attengono a:

- informazione e sensibilizzazione del personale sui contenuti della strategia di prevenzione e sulla concreta applicazione dei principi dell'etica e della legalità nella vita dell'organizzazione;
- approfondimento specialistico sui rischi specifici, rivolto al responsabile della prevenzione, ai responsabili/referenti di processi e servizi, ai dirigenti e a tutto il personale con funzioni di responsabilità;
- aggiornamento e sviluppo delle competenze per i risk manager (RPCT, eventuali referenti e personale della struttura di supporto).

Gli obiettivi didattici complessivi possono essere così sintetizzati:

- sviluppare una maggiore consapevolezza dell'agire etico sia nel personale che riveste ruoli di responsabilità rispetto ai processi a rischio, che in quello coinvolto a vario titolo nelle attività

sensibili;

- conoscere la strategia nazionale di prevenzione della corruzione e approfondire quella adottata da ARST attraverso le misure di prevenzione contenute nel PTPCT vigente;
- comprendere i due modelli di prevenzione dell'illecito delineati dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 231/2001 e come essi coesistano;
- sviluppare capacità di analisi del rischio in modo da coadiuvare i responsabili nelle fasi tipiche del risk management e con particolare riferimento all'individuazione delle misure di prevenzione

Per le annualità previste dal presente PTPCT, ferma restando l'assegnazione di risorse finanziarie dedicate, si prevede di proseguire la realizzazione delle attività didattiche mirate. Esse saranno incentrate su:

- le nuove misure di prevenzione adottate nel presente PTPCT;
- la tracciabilità dei processi organizzativi e la reingegnerizzazione degli stessi;
- gli strumenti di prevenzione propri del Modello di Organizzazione Gestione e controllo;
- il rafforzamento del sistema di valori e sulla cultura dell'integrità;
- la diffusione dei sistemi di whistleblowing;
- gli adempimenti obbligatori e ulteriori e la diffusione della cultura della trasparenza.

Le attività di formazione di tipo specialistico saranno relative a contenuti propri delle aree sensibili e saranno finalizzate a:

- potenziare le professionalità esistenti con specifico riferimento alle conoscenze tecnica ed alle competenze necessarie a gestire rischi caratteristici;
- sviluppare nuove competenze o rafforzare quelle preesistenti in funzione della rotazione del personale.

Proseguiranno infine le azioni di aggiornamento specialistico del personale impegnato nella struttura di supporto all'RPCT.

In continuità con le attività realizzate resta particolarmente rilevante la prosecuzione delle azioni volte alla formazione del personale, le uniche capaci di veicolare concretamente la logica di prevenzione, accrescere la consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità e rendere fattiva la partecipazione al processo di risk management.

Sessioni specifiche saranno dedicate alla prevenzione prevista nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e alla tracciabilità dei processi decisionali, mentre ambiti di approfondimento settoriale, dedicati all'analisi e gestione di rischi specifici, saranno oggetto di attività formative di tipo specialistico. (L. 190/2012 (art. 1, c. 5, lett. b), c. 9, lett. b), c. 11).

Ai sensi dell'art. 1, c. 8 della legge 190/2012, il R.P.C.T. "definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione."

Le attività di formazione devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attraverso percorsi specifici e settoriali di formazione dei dipendenti, anche sui temi dell'etica e della legalità.

L'attività formativa dovrà essere svolta nel corso del triennio ed in modo coordinato con quanto previsto nel Piano formativo annuale 2020.

L'individuazione del personale da avviare a formazione potrà essere effettuata in collaborazione con il dirigente responsabile della formazione.
Nel corso dell'anno 2020 non è stata erogata, per il secondo anno consecutivo, la formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, come riportata nel PTPCT 2019-2021 e successivamente programmata, con specifici atti del R.P.C.T. In particolare nel 2020 l'erogazione della formazione ha trovato ostacolo nella diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
I fabbisogni formativi e i destinatari dell'attività formativa in argomento, dei quali tenere conto in fase di elaborazione del Piano della formazione potranno essere declinate nell'arco del triennio.
Il Piano della formazione 2020 dovrà, pertanto, tenere conto anche di nuove esigenze formative in considerazione della sopravvenuta legislazione e/o regolamentazione.
Sulla base delle risorse stanziate a tale fine, nel corso del triennio dovranno essere realizzate le attività formative volte all'approfondimento dei seguenti argomenti:

- Promozione della trasparenza, etica e legalità all'interno dell'Amministrazione;
- Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Codice di Comportamento;
- Processo di gestione del rischio con particolare riferimento alla valutazione e alla mitigazione del rischio corruttivo;
- Gestione delle segnalazioni e tutela del whistleblower;
- Inconferibilità e incompatibilità;
- Conflitto di interesse nelle procedure di affidamento;

Applicazione alle Società in house assoggettate al controllo analogo della normativa in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di modifica del D.lgs. n. 231/2007):

- Procedure acquisizione beni servizi;
- Prevenzione corruzione e "mod.231" nelle società pubbliche;
- Rotazione straordinaria (Linee guida 125/2019 ANAC).

L'obiettivo dei percorsi di formazione specifica è quello di approfondire una serie di tematiche connesse alla materia della prevenzione della corruzione. I destinatari di questo tipo di formazione sono il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i componenti del suo ufficio, i dirigenti e i referenti.
Contenuti:

- Processo di gestione del rischio con particolare riferimento alla valutazione e misurazione del rischio e al monitoraggio delle misure preventive;
- Inconferibilità e incompatibilità;
- Gestione delle segnalazioni e tutela del whistleblower;
- Conflitto di interesse nelle procedure di gara;
- Rotazione straordinaria.

4.2 La rotazione ordinaria

L'istituto della rotazione ordinaria del personale, disciplinato dall'articolo 1, comma 5, lettera b) della L. 190/2012, è volto a conseguire la finalità di prevenire i fenomeni corruttivi indipendentemente dal verificarsi

degli stessi configurandosi, altresì, quale strumento ordinario di organizzazione per l'utilizzo ottimale delle risorse umane che non deve, tuttavia, dar luogo a inefficienze nel suo funzionamento.
La rotazione ordinaria assume un peculiare rilievo, quale misura di prevenzione, poiché può limitare in modo significativo fenomeni di "*mala gestio*" e corruzione.
Essa va adattata alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, "indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi.
In ogni caso, il principio della rotazione ordinaria assurge a cardine di qualunque struttura organizzativa e, pertanto, dovrebbe rappresentare il principio cui l'organizzazione si informa nel perseguire i criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e qualità.
Sia il PNA 2016 che l'aggiornamento al PNA del 2019, raccomandano l'adozione della rotazione ordinaria ritenendola strumento idoneo a "limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione".
Il PNA 2016 aveva chiarito che, dal punto di vista soggettivo, la "rotazione ordinaria" deve essere applicata a tutti i dipendenti e che, per il personale dirigenziale, è necessario che essa sia programmata attraverso un atto di indirizzo dell'organo politico nel quale siano contenuti i criteri chiari e oggettivi per il conferimento degli incarichi in argomento, al fine di evitare che questa sia utilizzata in modo poco trasparente o punitivo.
La rotazione ordinaria deve interessare, preliminarmente, i servizi/uffici nei quali sia più elevato il rischio corruzione, successivamente quelli con un livello di esposizione al rischio corruzione più basso.
Inoltre negli uffici che dovessero risultare a più elevato rischio di corruzione sarebbe preferibile che la durata dell'incarico fosse fissata al limite minimo legale.
Considerato il significativo impatto che la rotazione ordinaria genera sull'intera struttura organizzativa si è ritenuto appropriato programmare la stessa secondo un criterio di gradualità, al fine di mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria.
Oltre il criterio della gradualità nella sua applicazione, viene in rilievo l'esigenza, allo scopo di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, che essa sia accompagnata da adeguate misure di formazione e aggiornamento continuo per assicurare competenze e professionalità trasversali, sottolineando che il criterio di rotazione non può che concernere professionalità "fungibili".
La rotazione è l'esito di un percorso articolato e complesso che si fonda sulla presenza di specifiche condizioni (esiti rivenienti dall'attività di analisi dell'esposizione al rischio di corruzione dei processi, pre-definizione della durata degli incarichi a seconda del grado di rischio, ecc..) propedeutiche all'applicazione effettiva dell'istituto.
Al fine di scongiurare un impatto sull'efficacia dell'azione occorre prevedere, pertanto, le cd. rotazioni "a scacchiera" tra responsabile di settore e il rispettivo dirigente, in modo da garantire la continuità dell'azione amministrativa nel tempo.
Nel corso del 2019 l'ANAC ha adottato la Delibera n. 215 del 26.03.2019 recante "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs. n. 165 del 2001" le quali, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione della "rotazione straordinaria", definiscono i "reati presupposto" di cui tener conto ai fini dell'adozione della misura in

argomento nonché il momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.
Le amministrazioni, pertanto, hanno l'obbligo di assegnare ad altro servizio il personale sospettato di "condotte di natura corruttiva" sia che abbiano o meno rilevanza penale.
Già il P.N.A. 2018 raccomandava alle Amministrazioni di riservare maggiore attenzione e concreta attuazione alla misura della rotazione straordinaria e di introdurre all'interno dei codici di comportamento l'obbligo per i dipendenti di comunicare la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di richiesta di rinvio a giudizio.

Cronoprogramma per l'attuazione della misura 4.2

Attività	**Data inizio**	**Data conclusione**	**Responsabile**	**Output**
Elaborazione proposta di documento contenente criteri, modalità e programmazione dei tempi della rotazione ordinaria del personale non dirigente	01/01/2022	31/01/2023	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Adozione delle Linee Guida per la rotazione del personale non dirigenziale e invio ai Servizi competenti .
Rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	All'avvio del procedimento	All'atto del trasferimento presso altra struttura/revoca incarico	Dirigente del Servizio Risorse Umane e Formazione	Relazione annuale al 31/01/2022
Monitoraggio rotazione incarichi Dirigenziali e delle Posizione Organizzative nelle aree a rischio corruzione	01/01/2022	31/01/2023	Dirigente del Servizio Risorse Umane e Formazione	Relazione annuale al 31/01/2022

Per quanto concerne l'attuazione della misura della rotazione del personale, si ritiene opportuno segnalare che, considerata la ragione sociale dell'ARST e l'organizzazione in essere, sussistono tuttavia degli elementi ostativi alla piena e completa attuazione della misura.

La configurabilità di tali criticità, è del resto riconosciuta anche da ANAC, là dove nella sezione dedicata alle FAQ in materia di rotazione ordinaria del personale aggiornate al 26 marzo 2021, si legge che "*l'applicazione della misura della rotazione ordinaria è strettamente connessa a vincoli di natura soggettiva e a vincoli di natura oggettiva. Costituiscono vincoli di natura soggettiva i diritti individuali dei dipendenti, ad esempio il permesso di assistere un familiare con disabilità e il permesso di assistere figli minori. I vincoli di natura oggettiva sono invece connessi all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità*

dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico".

Pertanto, al di là dell'eventualità che possano sussistere, in casi specifici, dei vincoli di natura soggettiva, in ARST, indubbiamente, sussistono vincoli di natura oggettiva riconducibili all'elevato grado di professionalità specifiche e di infungibilità dei ruoli connessi al settore della gestione e della sicurezza dell'esercizio, automobilistico, ferroviario e metro – tranviario e non solo.

Si ritiene opportuno ricordare al riguardo che ARST, è una società in house interamente partecipata dalla Regione Autonoma della Sardegna, che esercita su di essa un controllo analogo su tutte le attività svolte.

Anche in tema di trasparenza e anticorruzione l'Ente Proprietario esercita periodicamente un controllo su ARST e su tutte le altre Società partecipate per verificare all'osservanza della normativa in materia di anticorruzione, sull'adozione e attuazione delle misure, sulla correttezza del monitoraggio e sull'osservanza degli obblighi di pubblicazione.

Il controllo esercitato dalla RAS sulle attività dell'ARST S.p.A. si estende a tutte le Deliberazioni aventi ad oggetto, a mero titolo esemplificativo, (si veda la Deliberazione della Giunta Regionale 42/5 del 23/10/2012) i budget di previsione, i bilanci di esercizio, gli atti di costituzione e di modifica delle dotazioni organiche del personale, le Gare ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, tali Deliberazioni sono tutte soggette ad approvazione da parte dell'Ente proprietario. Tuttavia, tutte le Deliberazioni, benché non soggette a preventiva approvazione, vengono trasmesse ala RAS (Assessorato ai Trasporti) che può effettuare le opportune verifiche anche a campione.

Inoltre si osserva che come previsto da ANAC: "*Laddove non sia possibile applicare la misura della rotazione del personale, l'Amministrazione è tenuta a programmare, in luogo della rotazione, altre misure organizzative di prevenzione in relazione allo specifico contesto di riferimento individuandole a*

seguito dell'analisi e della valutazione del rischio. Tra le indicazioni fornite dall'Autorità vi è quella di rafforzare le misure di trasparenza – anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione e di mettere in atto meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali e di valutazione al fine di evitare la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto".

Per norma, in ARST quali misure alternative rispetto alla rotazione ordinaria del personale, nell'ambito dei Procedimenti non è previsto un Responsabile Unico. Sono invero previsti: il Responsabile in Fase di Progettazione, il Responsabile in Fase di Affidamento ed il Responsabile in Fase di Esecuzione.

Le stesse Deliberazioni, in ARST vengono adottate dall'Amministratore Unico o Rappresentante Legale su proposta del Dirigente di settore, con l'approvazione del Direttore Centrale.

Si sottolinea inoltre che, per limitare al massimo i rischi corruttivi, nessun potere dispositivo, decisionale e autorizzativo viene concentrato in un unico soggetto. Qualsiasi atto predisposto dai funzionari

di ogni grado e livello, viene assoggettato a verifica del dirigente o del responsabile di settore e può produrre effetti all'esterno solo a seguito di firma del Direttore Centrale o dell'Amministratore Unico.

4.3 Revisione Codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione, l'adozione del codice di comportamento riveste una considerevole importanza nell'ambito del sistema di prevenzione tratteggiato dalla l. 190/2012 che, al comma 44 dell'art. 1, introduce il nuovo art. 54 del d.lgs. 165/2001.
Si evidenzia, infatti, che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14) come, peraltro, confermato dall'art. 1, co. 44 della L. 190/2012.
Il codice rappresenta, pertanto, lo strumento che più di altri si presta a disciplinare i comportamenti dei dipendenti pubblici orientandoli verso il perseguimento dell'interesse pubblico.
La legge n. 190/2012 ha apportato ai codici vigenti rilevanti modifiche che hanno riguardato i contenuti, l'imperatività sotto il profilo giuridico, le modalità di adozione dei codici stessi.
L'adozione del codice, attraverso la definizione dei doveri soggettivi di comportamento dei propri dipendenti, una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione.
Il codice di comportamento rappresenta elemento complementare del PTPCT.
La finalità è quella di tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo, che il PTPCT persegue, con misure preventive di tipo oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) in doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti.
Il PNA 2019 raccomanda che vengano introdotti obiettivi di performance consistenti nel rigoroso rispetto dei doveri del codice di comportamento nonché verifiche periodiche sull'uso dei poteri disciplinari.
I doveri dei dipendenti riportati nel codice riguardano il comportamento soggettivo del funzionario cui viene chiesto di seguire particolari regole comportamentali nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le conseguenze, laddove si accerti la violazione di detti doveri, sono di carattere disciplinare e comportano l'irrogazione di sanzioni.
Nell'aggiornamento 2019 al PNA, l'ANAC raccomanda "di valutare, per ciascuna delle misure proposte, se l'attuale articolazione dei doveri di comportamento (tra doveri del codice nazionale e doveri del vigente codice di amministrazione) è sufficiente a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria di dipendenti), in modo da disporre di una nuova mappatura dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive e organizzative del PTPCT".
Il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate è stato adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014.
Il Codice, nella versione vigente, risulta composto da 19 articoli e segue, in linea di massima, lo schema contenuto nel DPR n. 62/2013 e le Linee guida dell'ANAC.

L'aggiornamento del Codice di comportamento con particolare riferimento alla normativa sopravvenuta doveva riguardare i seguenti temi:

- Conflitto di interessi;
- Comportamento nei rapporti privati;
- Trasparenza e tracciabilità;
- Prevenzione della corruzione.

L'ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 ha approvato le Linee guida in materia di comportamento delle Amministrazioni pubbliche.

L'art. 1, co. 44, della l. n. 190 del 2012 ha previsto, da un lato, un codice di comportamento generale, nazionale, e dall'altro, un codice per ciascuna amministrazione obbligatorio, che integra e specifica il predetto codice generale.

Il legislatore attribuisce, poi, specifico rilievo disciplinare alla violazione dei doveri contenuti nel codice. L'ANAC, nell'aggiornamento 2019 al PNA, evidenzia che i codici sono approvati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del RPCT, cui è attribuito un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione, monitoraggio e aggiornamento del codice di comportamento.

Il nuovo Codice di comportamento sarà poi oggetto di apposite sessioni di formazione, rivolte a tutto il personale, volte alla più ampia diffusione della conoscenza dei doveri che su esso incombe e degli obiettivi regionali di riduzione del rischio corruttivo.

In attuazione dell'art. 14 del Codice di comportamento vigente i dirigenti dovranno fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale nonché la dichiarazione annuale dei redditi, secondo la tempistica riportata nel cronoprogramma sotto riportato.

Cronoprogramma per l'attuazione della misura

Attività	**Data inizio**	**Data conclusione**	**Responsabile**	**Output**
Aggiornamento del Codice di comportamento in conformità a disposizioni normative intervenute e Linee guida adottate	Definita dalla RAS	Definita dalla RAS	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Bozza del Codice aggiornato/Trasmissione al R.P.C.T.
Revisione del Codice	Definita dalla RAS	Definita dalla RAS	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Redazione proposta del Codice di comportamento
Predisposizione e invio all'organo politico della proposta delibera ai fini dell'approvazione	Definita dalla RAS	Definita dalla RAS	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Approvazione proposta del Codice di comportamento (apertura fase pubblica)
Definizione finale dei	Definita dalla	Definita dalla RAS	Direzione generale	Versione definitiva del Codice di

Codici – Fase pubblica	RAS		dell'organizzazione e del personale/UPD/ Stakeholder/R.P.C.T.	comportamento
Approvazione del Codice di comportamento definitivo	Definita dalla RAS	Definita dalla RAS	Organo di indirizzo	Delibera approvazione del Codice di comportamento
Trasmissione dichiarazioni patrimoniali e reddituali dei dirigenti (attuazione art. 14 Codice di comportamento vigente)	01/06/2022	31/12/2022	Tutti i dirigenti	Attestazioni delle strutture

4.4 Pantouflage – Revolving doors: svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

L'art. 1, comma 42, lettera l) della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 inserendo il comma 16-ter il quale dispone che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la fattispecie della c.d. "incompatibilità successiva".
Peraltro, anche l'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi disciplinati dallo stesso d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto provato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo; la medesima disposizione stabilisce che tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.
L'ANAC chiarisce, nell'aggiornamento al PNA 2019, che rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente.
Si intendono ricompresi i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice, quali quelli di Segretario

generale, capo Dipartimento, o posizioni assimilate e/o equivalenti.
L'eventuale mancanza di poteri gestionali diretti non esclude che, proprio in virtù dei compiti di rilievo elevatissimo attribuiti a tali dirigenti, sia significativo il potere di incidere sull'assunzione di decisioni da parte della o delle strutture di riferimento.
Inoltre, poiché sussiste il rischio che il precostituirsi di situazioni lavorative favorevoli possa prefigurarsi anche in capo al dipendente che può incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, ad es. collaborando all'istruttoria, attraverso la predisposizione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni ecc…) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento (Parere ANAC AG/74 del 21 ottobre 2015 e Orientamento n. 24/2015).
L'Autorità ha anche precisato che nella categoria dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti riguardanti la conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la pubblica amministrazione che i provvedimenti che incidono, unilateralmente, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. L'ANAC, nel suo parere AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 del 8 febbraio 2017, ritiene inoltre che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.
I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.
La ratio legis è quella di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, il quale durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione e il potere all'interno dell'amministrazione per precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose e privilegiate presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in occasione del rapporto di lavoro.
La norma, in sostanza, prevede una limitazione della libertà negoziale del dipendente, per un determinato periodo successivo al collocamento in quiescenza, al fine di scoraggiare la "convenienza" di accordi fraudolenti.
Nel contempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nei confronti del dipendente di un'amministrazione nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettandogli opportunità di assunzione o incarichi, una volta cessato dal servizio qualunque sia la causa della cessazione, ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento.
Con riferimento alle funzioni di vigilanza in materia di pantouflage, l'ANAC verifica l'inserimento nei PTPCT delle pubbliche amministrazioni di misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno.
Si deve evidenziare, inoltre, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 7411 del 29.10.2019 ha riconosciuto che i poteri sanzionatori in materia di pantouflage spettano all'Autorità, essendo configurabile, per la teoria dei poteri impliciti, un nesso finalistico fra la norma assistita da sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità stessa.

Nel corso dell'anno 2020, si ritiene necessario procedere all'adozione di una direttiva recante le misure da adottare e gli adempimenti da porre in essere al fine di dare attuazione, da parte delle strutture regionali, alle disposizioni normative in argomento.

Cronoprogramma per l'attuazione della misura

Attività	Data inizio	Data conclusione	Responsabile	Output
Elaborazione direttive/e modulistica	01/01/2022	31/01/2023	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione Direttiva e modulistica a tutte le strutture
Inserimento nei provvedimenti di incarico e in tutti i contratti di assunzione a tempo determinato e indeterminato di specifica clausola sul pantouflage	01/01/2022	31/01/2023	Dirigente del Servizio Risorse Umane e Formazione	Attestazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Formazione
Alla cessazione, dichiarazione del dipendente di essere stato informato del divieto di svolgere nei tre anni successivi, incarichi presso i soggetti privati nei confronti dei quali egli abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio	01/01/2022	31/01/2023	Dirigente del Servizio Risorse Umane e Formazione	Dichiarazione di tutti i cessati
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici l'affidamento di appalti, tra i requisiti generali - a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione dei concorrenti- la condizione che l'operatore economico non abbia affidato incarichi a e dipendenti	01/01/2022	31/01/2023	Servizio Negoziale e Appalti	Tutti i bandi di Gara

che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti				
Verifiche delle eventuali segnalazioni art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165	01/01/2022	31/01/2023	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione esiti a ANAC, uffici responsabili, Corte dei conti

4.5 Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower)

Le segnalazioni di illeciti sono disciplinate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dal Codice di comportamento.

Nel corso del 2017, l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 è stato modificato con l'approvazione della legge. 30 novembre 2017, n. 179, prevedendo più ampie tutele per il dipendente pubblico che segnala illeciti, contro l'adozione di eventuali misure ritorsive. Alla luce di dette modifiche, il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'art. 54-bis è inserito nella normativa del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001) e le modifiche introdotte prevedono le seguenti principali novità:

1) equiparano al dipendente della P.A., quale soggetto tutelato, il dipendente dell'ente pubblico economico e della società in controllo pubblico ed estende gli istituti di tutela altresì ai dipendenti e collaboratori di imprese appaltatrici della P.A. (comma 2);
2) sanciscono, quale regola generale, il divieto di rivelazione dell'identità del whistleblower, per poi specificare i casi e limiti di rivelabilità della stessa nell'ambito del procedimento penale, erariale e disciplinare nei termini di seguito sintetizzati (comma 3):

   2.1) con riferimento al procedimento penale, l'identità del whistleblower è assoggettata al regime di secretazione degli atti di indagine nel procedimento penale: di conseguenza, l'identità è coperta da segreto, ex art. 329 c.p.p., fino a quando l'indagato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari;

   2.2) con riferimento al procedimento erariale, la segretezza dell'identità del segnalante è garantita fino alla chiusura dell'istruttoria nel giudizio erariale;

   2.3) con riferimento al procedimento disciplinare, la riforma introduce le seguenti novità:

a) nel caso in cui il procedimento consegua esclusivamente o in parte alla segnalazione, l'utilizzabilità di quest'ultima è subordinata all'espressione del consenso del whistleblower a che la sua identità sia rivelata, sempre che la conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
b) il divieto di rivelazione dell'identità è assoluto quando la contestazione disciplinare si fondi su accertamenti ulteriori rispetto alla segnalazione: l'identità del whistleblower non può mai essere rivelata, neanche con il suo consenso;

3) potenzia il ruolo di indirizzo dell'ANAC e l'utilizzo di modalità informatiche, che promuovano il ricorso a strumenti di crittografia, per la presentazione e gestione delle segnalazioni (comma 5);

4) introduce le tre fattispecie di illecito amministrativo di seguito descritte e attribuisce all'A.N.A.C. il relativo potere sanzionatorio (comma 6):
a) adozione di misure discriminatorie: sanzione da 5.000 a 30.000 euro a carico del responsabile dell'adozione della misura;
b) assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non basate sull'utilizzo di strumenti di crittografia a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante: sanzione da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile dell'omissione o dell'inadempimento;
c) mancato svolgimento da parte del R.P.C.T. di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute: sanzione da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile dell'omissione.

5) chiarisce in maniera espressa che l'onere di provare il carattere non ritorsivo delle misure adottate nei confronti del whistleblower grava sull'Amministrazione e precisa che gli atti discriminatori o ritorsivi adottati contro il whistleblower sono nulli;
6) introduce, quale forma di tutela del whistleblower che sia stato licenziato, l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro.

La predetta legge prevede, infatti, che nel caso in cui venga accertata la natura ritorsiva degli atti adottati dall'azienda, verso il dipendente che segnala illeciti, questi sono nulli e, in caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 d.l.4 marzo 2015, n. 2315.
Nel 2018, a seguito della riforma, l'ANAC ha provveduto a disciplinare l'esercizio del potere sanzionatorio, che la legge 30 novembre 2017, n. 179 le attribuisce, con Regolamento del 30 ottobre 2018, modificato con Delibera n. 312 del 10 aprile 2019 recante "Modificazioni al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).
Verrà predisposto, a tutela del dipendente, almeno un canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e la gestione anonima delle stesse.
Si evidenzia che l'Autorità, nell'esercizio del proprio potere regolatorio è, tra l'altro, direttamente investita dalla l.179/2017 del compito di adottare apposite linee guida che specificano le procedure per la

presentazione e la gestione delle segnalazioni.
L'ANAC sta provvedendo all'adozione di apposite "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001", che aveva posto in consultazione on line il 24 luglio 2019 e sulle quali, peraltro, il Garante della privacy ha già rilasciato un parere favorevole, condizionato all'introduzione di una serie di modifiche che possano evitare di compromettere la corretta gestione delle segnalazioni.

Attività di verifica delle segnalazioni da parte del R.P.C.T.

Secondo ANAC (PNA 2019) l'onere di istruttoria, assegnato dalla legge al R.P.C.T., si sostanzia nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. *fumus bonis iuris*) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi". Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al R.P.C.T. svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.
Sempre secondo ANAC non spetta al R.P.C.T. accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.
Ciò in linea con le indicazioni già fornite nella Delibera 840 del 2 ottobre 2018 /201820 concernente in generale i poteri del R.P.C.T..
Lo svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni è, pertanto, attribuito al R.P.C.T. che si può avvalere del personale presente nel proprio Ufficio di supporto.
Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta. Sono accettate anche le segnalazioni anonime, purché siano sufficientemente circostanziate.
La necessità di diffondere la cultura dell'etica pubblica, mette in luce l'esigenza di attuare un'efficace azione di sensibilizzazione e di comunicazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla segnalazione di fatti illeciti, nonché una specifica attività formativa e divulgativa volta alla diffusione della conoscenza dell'istituto del whistleblowing.
In esito al mutato contesto normativo (Legge. 30 novembre 2017, n. 179) e a seguito dell'adozione, da parte dell'Autorità, delle menzionate "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001, si renderà necessario procedere alla revisione della disciplina in materia di whistleblowing

Cronoprogramma per l'attuazione della misura

Attività	Data inizio	Data conclusione	Responsabile	Output
Ricezione analisi e riscontro delle segnalazioni pervenute	01/01/2022	31/01/2023	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Report di monitoraggio
Revisione della disciplina in materia di Whistleblowing	01/01/2022	31/01/2023	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Elaborazione nuove Linee guida per la successiva l'approvazione dell'Organo di indirizzo

4.6 Verifiche sulle dichiarazioni di assenza cause di inconferibilità ed incompatibilità

In base alle definizioni contenute all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 39/2013, si intendono:

- per "incarichi amministrativi di vertice", gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- per "incarichi dirigenziali interni", gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- per "incarichi dirigenziali esterni", gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Cause di inconferibilità e incompatibilità

L'art. 1, comma 2, lettera g) del citato decreto, per "inconferibilità" intende: "la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionale a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico".

Alla lettera h) del medesimo articolo per incompatibilità, si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la

permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".

Costituiscono cause di inconferibilità sia per gli incarichi di vertice che dirigenziali:

- essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale (art. 3, c.1. lett. a e c), D.lgs. n. 39/2013);

Ne consegue che, nell'ipotesi di condanna per reati penali le disposizioni di legge prevedono una inconferibilità assoluta, in tutti gli altri casi le cause di inconferibilità sono legate ad un arco temporale, allo spirare del quale, si dissolvono le limitazioni ostative previste.

Poteri di vigilanza del R.P.C.T.

L' art. 15 del d. lgs.39/2013 attribuisce la responsabilità della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione che conferisce l'incarico o presso la quale è svolto l'incarico che ha, tra l'altro, il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

L'ANAC, con determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, ha elaborato le Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e disciplinato l'attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.

Le Linee guida forniscono chiarimenti in merito all'obbligo, gravante in capo al R.P.C.T. che venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39/2013 o di una situazione di incompatibilità, di avviare un procedimento di accertamento nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico e del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Secondo quanto specificato dalle Linee guida, l'attività svolta dal R.P.C.T., si compone di due distinti accertamenti:

- uno, di tipo oggettivo, avente ad oggetto la violazione delle disposizioni sulle inconferibilità;
- un secondo, destinato a valutare l'elemento psicologico della colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 39/2013.

Accertata, quindi, la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il R.P.C.T. dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, in capo ai soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del D.lgs. n. 39/2013 (divieto, per tre mesi, per i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli dal R.P.C.T., di conferire gli incarichi di loro competenza).

Modalità di attuazione della misura

La verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rappresenta un elemento di criticità per l'ARST S.p.A. determinato dall'elevato numero delle dichiarazioni rese e dalla

difficoltà di effettuare le verifiche, in parte dovuta a difficoltà organizzative ma anche alla complessità della normativa come peraltro emerge dai numerosi interventi dell'ANAC in questa materia.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato deve presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto (art. 20 d.lgs.39/2013) e, successivamente, annualmente per la durata dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità perviste dalla norma e che non è sopravvenuta alcuna condanna per uno dei reati contro la Pubblica amministrazione, anche con sentenza non passata in giudicato.

Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito dell'ARST S.p.A., nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L' art. 3 del d. lgs.39/2013 recante "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione", oltre alla inconferibilità di incarichi per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, stabilisce che:

- Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflittala pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
- Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
- Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'Azienda non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.
- La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

Considerato, che le Linee guida dell'ANAC ribadiscono che tali dichiarazioni non valgano ad esonerare chi conferisce l'incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, i requisiti necessari alla nomina, ovvero l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in capo al soggetto che si intende nominare, l'organo conferente è tenuto a verificare con

la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l'autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto – anche con un accertamento o con una richiesta di chiarimenti al nominando – conoscere la causa di inconferibilità/incompatibilità.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC, è stato previsto, nell'apposita modulistica approntata dal R.P.C.T., che alle dichiarazioni che il nominando deve rendere ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 venga allegata un'ulteriore attestazione, contenente l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si intende nominare, nonché l'indicazione delle eventuali condanne da questo subite per reati contro la pubblica amministrazione.

Sul tema delle responsabilità, come disciplinate dall'art. 18 del d.lgs. 39/2013 recante "Sanzioni" l'Autorità, nella propria delibera n. 67 del 23 settembre 2015, invita all'adozione di particolari cautele, da parte dell'organo conferente l'incarico.

Avuto riguardo alle conseguenze, per l'organo conferente un incarico dichiarato nullo, il menzionato art. 18 (d.lgs.39/2013) prevede che:

- I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti;
- I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.

Pertanto, al fine di scongiurare l'irrogazione della sanzione inibitoria, da parte del R.P.C.T., è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, della dichiarazione resa dal nominando (delibera ANAC n. 833/2016).

Monitoraggio 2021

Relativamente agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso del 2020, la presente misura di prevenzione risulta attuata, relativamente alla verifiche delle attestazioni sull'assenza di cause di inconferibilità, rese prima del conferimento dell'incarico, per la totalità dei dirigenti.

Nel confermare l'utilità della misura, al fine di rendere effettiva l'attività di verifica sulle dichiarazioni rese, si ritiene che entro il 31 dicembre 2022 dovrà essere resa la dichiarazione annuale di assenza delle cause di incompatibilità da parte di tutti i dirigenti. Il persistere dell'inadempimento del dirigente potrà essere oggetto di segnalazione all'organo di indirizzo di vertice.

L'attività di verifica sulle dichiarazioni annuali di assenza di cause di incompatibilità, dovrà essere effettuata, al fine di rendere effettiva la misura, su tutte le dichiarazioni non verificate nel corso del 2020 al fine di verificare il perdurare dell'assenza delle cause di incompatibilità.

Tali verifiche dovranno essere completate entro il secondo semestre 2021, fornendone attestazione al R.P.C.T., secondo il cronoprogramma più sotto riportato.

Il R.P.C. T. potrà procedere a controlli a campione sulle verifiche effettuate.

Per quanto attiene alle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, rese all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, si dovrà procedere al controllo sulla totalità delle dichiarazioni rese prima del conferimento dell'incarico.

Cronoprogramma per l'attuazione della misura

Attività	Data inizio	Data conclusione	Responsabile	Output
Dichiarazioni assenza cause di incompatibilità	01/01/2022	31/01/2023	Tutti i dirigenti	Dichiarazioni inserite a sistema
Verifica su tutte le dichiarazioni non verificate nel corso del 2020	01/01/2022	31/01/2023	Servizio Risorse Umane e Formazione	Trasmissione attestazione al R.P.C.T. con esiti
assenza di cause incompatibilità dei dirigenti	01/01/2022	31/01/2023	Servizio Risorse Umane e Formazione	Trasmissione attestazione al R.P.C.T. con esiti entro 10/01/2022
Verifica delle dichiarazioni assenza inconferibilità e incompatibilità nomina di organi di cui all'art. 9 dell'Allegato alla DGR 4/7 del 17/01/2017	01/01/2022	31/01/2023	Organi competenti alla nomina	Trasmissione attestazione al R.P.C.T. con esiti dei controlli effettuati entro 10/01/2022

4.7 Individuazione e gestione del conflitto di interessi

Con l'introduzione dell'art. 6 bis nella legge n. 241/1990 (modifica apportata dall' l'art.1, co. 41, della l. 190/2012), l'azione preventiva della corruzione, atta ad evitare tali conflitti, è divenuta un principio generale di diritto amministrativo, secondo il quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di potenziale conflitto.
La materia del conflitto di interessi è, altresì, disciplinata nel Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il d.p.r.16 aprile 2013, n. 62. In particolare l'art. 6, rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi" prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, i rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti.
L'art. 7 del medesimo Codice di comportamento contiene, invece, una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice, all'art. 51 c.p.c.
Nello specifico, l'art. 7 del menzionato Codice dispone che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini

entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza».

L'ARST ha recepito la disciplina sul conflitto di interessi normandola nelle disposizioni di cui agli artt. 6, 7, e 14 e 15 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014.

Una particolare ipotesi di conflitto di interesse è disciplinata anche dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016, introdotta nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la cui ratio va inquadrata nella volontà di disciplinare il conflitto di interesse in un'area particolarmente esposta al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza.

L'art. 42 disciplina, infatti, le ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, prevedendo che le stazioni appaltanti adottino misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Proprio sul tema del conflitto di interessi nelle procedure di aggiudicazione è intervenuta l'ANAC, con le Linee Guida n. 15 (approvate dal Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 494 del 5 giugno 2019), recanti "Individuazione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nelle citate Linee guida l'Autorità fornisce indicazioni di carattere generale volte a standardizzare i comportamenti da parte delle stazioni appaltanti chiarendo, inoltre, che le previsioni dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti, ove contrastanti.

Le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente nell'esercizio del potere decisionale.

Pertanto, alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, che sono quelle esplicitate all'art. 7 e all'art. 14 del d.p.r. n.62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa.

Il conflitto di interessi è una situazione giuridica che si concretizza quando un interesse secondario, privato o personale, patrimoniale o meno interferisce o potrebbe tendenzialmente interferire con il dovere del pubblico dipendente di agire in conformità all'interesse primario a tutela della collettività.

Le norme in questione impongono due distinti comportamenti, da un lato, un obbligo di astensione e, dall'altro, un dovere di segnalazione che si pongono quindi come misure di prevenzione della corruzione.

L'ANAC si è soffermata sul punto anche nei propri atti, tra i quali, Orientamenti n. 95 del 7 ottobre 2014 e n. 78 del 23 settembre 2014 rappresentando che «nel caso in cui sussista un conflitto di interessi, anche solo potenziale, l'obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all'art. 6 bis, della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni».
L'art. 6 del Codice di comportamento regionale "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", prevede che il dipendente rilasci le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi nei seguenti casi:

- al momento dell'assunzione;
- all'atto dell'assegnazione a nuovo ufficio/servizio;
- ogniqualvolta le sue condizioni personali si modifichino in modo tale da configurare un ipotesi di conflitto di interesse.

Al fine di accrescere la consapevolezza dei dipendenti, in materia di conflitto di interessi, si prevede che ogni anno, tutti i dirigenti e i responsabili (all'atto del conferimento dell'incarico) debbano rilasciare, alla propria struttura di appartenenza, l'apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 e 14 del Codice di comportamento del personale.
Le dichiarazioni annuali, rese dai soggetti sopra menzionati, dovranno essere debitamente protocollate e conservate agli atti, nonché tempestivamente aggiornate, in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati, all'interno del fascicolo del dipendente.

Cronoprogramma per l'attuazione della misura

Attività	Data inizio	Data conclusione	Responsabile	Output
Monitoraggio annuale sulle situazioni e sulla risoluzione dei casi di conflitto di interesse	01/01/2022	31/01/2023	Tutti i servizi	Compilazione di un questionario da predisporre

4.8 Patti di integrità

La legge 190/2012 ha previsto la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito, clausole di rispetto della legalità.
In particolare, l'art. 1 comma 17, l.190/2012 prevede che: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2014 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione prevede che "le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 comma 17, della Legge 190 del 2012, di regola predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche

amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".

ANAC, nell'aggiornamento 2019 al PNA, chiarisce che i protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Peraltro, le Linee guida n. 15/2019 dell'ANAC recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici». raccomandano l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga anche successivamente.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto.

Con l'adozione del Patto di Integrità si dà seguito alla Dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Maastricht nel 1992, dove si afferma che "la trasparenza del processo decisionale rafforza il carattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell'Amministrazione".

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione.

La Corte ha specificato, tuttavia, che, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.

Il Patto di integrità contiene una serie di prescrizioni e stabilisce la formale e reciproca obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente.

L'impresa partecipante, con la sottoscrizione del Patto di Integrità, accetta delle regole che sono tese a rafforzare l'osservanza di comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che potrebbero essere sintetizzati nel principio di non compiere atti limitativi o distorsivi della concorrenza.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione, il concorrente accetta che possano essergli applicate specifiche sanzioni, oltre alla conseguenza, ordinaria per tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara.
Lo scopo è quello di rafforzare, con la forma scritta, l'impegno delle parti ad assumere comportamenti eticamente corretti.
Nel 2015 su iniziativa della Direzione Generale per la Politica Regionale e urbana (EU DG Regio) della Commissione Europea è stata bandita una selezione per individuare eventuali candidati per il progetto "Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for safe – guarding EU funds" finalizzato all'implementazione dei Patti d'Integrità nelle gare di appalto a valere sui Fondi strutturali e di coesione.
Con la deliberazione n. 30/16 del 16 giugno 2016 la Giunta regionale ha, tra le altre cose, stabilito di aderire al progetto e si è deciso di far concorrere per la Regione Sardegna i due progetti, uno dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e un altro dell'Assessorato dei Trasporti.
Il progetto dell'Assessorato dei Trasporti relativo al "Secondo lotto della metropolitana leggera di Cagliari, Linea 3 collegamento Repubblica/Matteotti/ Stazione" ha superato la selezione.
Il progetto in questione rientra tra i 18 progetti selezionati in tutta Europa, in Italia sono stati ammessi al finanziamento altri tre progetti oltre quello della Regione Sardegna (uno della Regione Lombardia, uno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e uno del Comune di Gangi in Provincia di Palermo).
Il progetto selezionato ha quale soggetto finanziatore l'Assessorato dei Trasporti, come Autorità appaltante l'Azienda Regionale Sarda Trasporti, mentre il ruolo di Monitor verrà svolto da Transparency International Italia che si avvale in questo ruolo di un esperto legale, un esperto in economia, e un esperto tecnico.
I lavori hanno preso avvio con la predisposizione da parte di Transparency di una bozza di Patto di integrità. Il contributo di Trasparency ha consentito di snellire e semplificare le procedure, supportando lo sviluppo di una corretta predisposizione della documentazione di gara fornendo supporto al fine di rafforzare la completezza e la trasparenza nella elaborazione degli atti negoziali. Il giudizio complessivo sulle questioni esaminate da Trasparency, sulla documentazione prodotta dall' ARST è stato molto positivo, Trasparency ha attestato che tutta la documentazione è stata correttamente impostata e redatta in conformità a quanto prescritto dall'ANAC.
È stato rilevato che il bando di gara è caratterizzato da clausole restrittive, ciò comporta una selezione rigorosa delle imprese e dei progettisti, in quanto l'obiettivo principale che l'azienda si è posta è quello di massimizzare la qualità del progetto, e di conseguenza la qualità dell'opera. Si segnala che il bando ha previsto la possibilità di formulare alcuni quesiti di chiarimento.
In totale sono arrivate 68 richieste, sempre con la collaborazione di Trasparency, alle stesse sono state date puntuali risposte. Il monitoraggio, che è iniziato nel momento della presentazione delle offerte, durerà fino alla completa esecuzione del contratto, ma non oltre i quattro anni con scadenza al 31/12/2019. Ad oggi non sono state segnalate inadempienze collegate alla corretta applicazione del Patto di Integrità sottoscritto.
Si rende noto che alla luce delle esperienze maturate nel corso del 2016 la Regione promuoverà nel 2017 azioni di divulgazione informativa e di promozione di tale misura preventiva sia presso gli Enti Locali che in raccordo con Associazioni di categoria in collaborazione con Transparency International Italia
L'esperienza pilota dell'Assessorato dei Trasporti e dell'ARST ha consentito la sperimentazione di modelli

operativi che possono essere applicati in altre tipologie di bandi come buone prassi a tutela dell'integrità dell'agire pubblico, ed ha avuto ampia rilevanza anche all'estero in contesti europei sull'applicazione di tale prassi.

Nel mese di dicembre 2017, la Regione Sardegna in quanto assegnataria del progetto "Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for safe – guarding EU" bandito dalla Direzione Generale per la Politica Regionale e urbana (EU DG Regio) della Commissione Europea, è stata coinvolta nell'incontro tenutosi a Bucarest il 14 dicembre 2017, dedicato ai Patti di integrità organizzato da Trasparency International in collaborazione con la DG Politica regionale della Commissione Europea. Lo scopo dell'incontro è stato quello di fare il punto sull'attuazione dei meccanismi di controllo sull'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei alla presenza delle organizzazioni della società civile, degli 11 Stati membri che aderiscono all'iniziativa (Bulgaria, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Ungheria) e un momento per la condivisione delle esperienze. La Sardegna, ha portato la sua esperienza relativamente al progetto presentato dall'Assessorato dei Trasporti relativo al "Secondo lotto della metropolitana leggera di Cagliari, Linea 3 collegamento Repubblica/Matteotti/ Stazione". Sulla base delle esperienze maturate in questi anni, e dal confronto scaturito anche con altre regioni italiane e paesi europei, sembra opportuno evidenziare la necessità di una revisione relativamente ai contenuti dei Patti di Integrità.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Trasparency International (TI), ha riunito tutte le parti coinvolte nell'attuazione dei 17 progetti pilota finanziati e ancora in corso di svolgimento: le undici nazioni dell'UE coinvolte, le amministrazioni aggiudicatrici, le autorità di gestione, i contraenti, i partner della società civile, in veste di soggetti indipendenti di monitoraggio. L'obiettivo dell'evento è stato quello di portare le proprie esperienze, a tre anni dall'inizio del progetto, condividere le buone pratiche e promuovere l'utilizzo dei Patti di integrità, che possono favorire la realizzazione di appalti più efficienti, efficaci e trasparenti.

È stato rilevato, comunque, che il progetto pilota EU DG regio sul monitoraggio dei Patti di Integrità sui progetti finanziati, hanno influenzato positivamente le procedure pubbliche e i processi di appalto con dei risultati ad oggi apprezzabili.

La partecipazione delle organizzazioni della società civile contribuisce, inoltre, a ridurre il divario di comunicazione tra cittadini e istituzioni pubbliche, favorendo la segnalazione e la risoluzione delle irregolarità, per essere più trasparenti, efficienti ed orientati ai risultati, proteggendo al contempo meglio gli interessi dell'UE. Per questo, efficienza, trasparenza e responsabilità, resteranno elementi chiave, essenziali per la prossima generazione di programmi e fondi dell'UE, in particolare, relativamente alla politica di coesione.

Per quanto riguarda il progetto pilota che vede coinvolta la Regione Sardegna nella realizzazione del secondo lotto della metropolitana leggera di Cagliari, i cui lavori hanno avuto inizio nel 2019, l'organismo di controllo incaricato del monitoraggio è Trasparency International.

Sul progetto Transparency International aveva organizzato, nei mesi di novembre e dicembre 2018, una "scuola di monitoraggio". L'attività prevedeva 4 laboratori gratuiti con l'obiettivo di "diventare 96 cittadini monitoranti", sensibilizzando i cittadini sul fenomeno della corruzione e fornendo dati e strumenti utili per prevenirla e mapparla sul territorio.

Va segnalata, tuttavia, la criticità per la quale, in assenza di adeguate risorse non viene svolta l'attività di "monitoring" che sarebbe percorribile, perlomeno su quei bandi che impiegano ingenti risorse che si caratterizzano per essere, oggettivamente, soggetti a maggiori rischi.
Nel 2019 il Comitato Esecutivo di Transparency International Italia ha effettuato degli interventi formativi sulla legge anti-corruzione nel contrastare il fenomeno e sul come è cambiata la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni con l'intervento "Contrasto alla corruzione e trasparenza amministrativa: cosa è cambiato a sei anni dalla legge anti-corruzione".
Inoltre gli interventi si sono concentrati sul monitoraggio dei lavori all'interno del progetto Integrity Pacts, in particolare sul progetto monitorato con l'"Analisi costi-benefici realizzata per la nuova tratta della metropolitana leggera".
Per il 2021 si proseguirà con l'applicazione e il monitoraggio dei patti di integrità e con la promozione di azioni per la divulgazione di tale misura.

Modalità di attuazione della misura nel triennio 2021-2023
Si ritiene utile prevedere l'integrazione del modello di Patto di integrità (Allegato 1) art. 2 "Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante), adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 16 giugno 2015. Sarà avviata una fase di riesame complessivo del Patto di integrità vigente, al fine di una revisione e rielaborazione del documento più organica e coerente alle modifiche normative introdotte, ai pronunciamenti giurisprudenziali e agli orientamenti della Corte di giustizia UE.
L'aggiornamento del modello dei "Patti di integrità" risulta necessario anche in considerazione delle innovazioni normative intervenute in materia di appalti di lavori, forniture e servizi e all'adozione delle Linee guida ANAC n. 15 sopra menzionate, al fine di regolare i rapporti tra la stazione appaltante e i soggetti che aderiscono e partecipano alle gare.

Cronoprogramma per l'attuazione della misura

Attività	**Data inizio**	**Data conclusione**	**Responsabile**	**Risultato atteso**
Integrazione Modello del modello di patto di integrità	01/01/2022	31/01/2023	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nuovo modello di Patto di integrità

4.9 Accesso civico, civico generalizzato e documentale

In materia di trasparenza, la disciplina degli accessi (civico e civico generalizzato) è stata profondamente innovata attraverso il d. lgs 97/2016.
Per quanto attiene all'istituto dell'accesso civico, l'art. 6 del d. lgs 97/2016 ha sostituito l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ora rubricato "accesso civico a dati e documenti".

Le modifiche apportate sono di notevole rilevanza si apprezza, infatti, un cambio di prospettiva del legislatore, laddove si passa da mere forme di pubblicazione di informazioni da parte delle Amministrazioni, a garantire una vera e propria libertà di accesso a dati e documenti detenuti dalle stesse.

Il d. lgs 97/2016 ha, altresì, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, l'istituto dell'accesso civico "generalizzato" - che si aggiunge a quello "semplice" previsto dal comma 1 del citato art. 5 - riconoscendo a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti non ponendo, pertanto, alcun limite alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun obbligo di motivazione. Il diritto di accesso civico generalizzato può essere esercitato non più nei confronti dei soli dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche rispetto a quelli per i quali non è prevista alcuna specifica pubblicità.

Unico limite posto all'esercizio del diritto è il necessario contemperamento con gli interessi pubblici e privati di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 33.

Il nuovo accesso civico generalizzato ricomprende, almeno potenzialmente, tutti i documenti detenuti dalle Amministrazioni soggetti a trasparenza e non a pubblicità.

Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico".

Questo documento fornisce una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato disciplinati dall'art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. n. 33/2013. Inoltre, il Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, in raccordo con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha adottato la circolare n.2 del 30 maggio 2017, al fine dell'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).

In ottemperanza alle sopracitate Linee guida dell'ANAC, alla circolare n.2/2017 e alla Direttiva regionale in materia di accesso, questo Ufficio ha effettuato il monitoraggio annuale sulle istanze di accesso pervenute alle diverse strutture regionali. l'ARST S.p.A. favorisce la circolazione e la diffusione delle informazioni in proprio possesso, garantisce la conoscenza degli atti e dei documenti amministrativi nei modi previsti dalla normativa vigente e conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

L'ARST accoglie le richieste di visione e di rilascio delle copie dei documenti aventi carattere generale che sono per loro natura pubblici e divulgabili

l'ARST promuove l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato, attraverso una disciplina semplice organica, coordinata e uniforme, al fine di garantire completa attuazione del principio della trasparenza e la correttezza nella valutazione delle richieste stesse.

Allo stato attuale, vista la complessità dell'organizzazione dell'amministrazione dell'ARST S.p.A. e la necessità di formare personale ad hoc che possa presidiare un ufficio per la gestione delle richieste di accesso, si ritiene opportuno che le istanze continuino ad essere gestite direttamente dal Servizio Risorse Umane e Formazione come avveniva in precedenza per l'accesso documentale ex legge 241/90.

Il registro dell'Accesso Civico istituito dal R.P.C.T. è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" - altri contenuti.

L'adozione di tale registro in una logica di trasparenza e semplificazione consente la consultazione delle informazioni e degli elementi rilevanti per la formulazione di eventuali nuove richieste di accesso da parte degli interessati.
In particolare, lo scopo è quello di favorire l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato, quale strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione all'attività amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Accesso documentale
Disciplinato dagli artt. 22 – 28 della legge 241/90, prevede il diritto da parte di chi ha un interesse diretto, concreto e attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata ai documenti richiesti, con obbligo di motivazione, ad accedere ai medesimi.
Accesso civico semplice
Previsto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti per cui vige l'obbligo di pubblicazione qualora non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'ARST, ai sensi del decreto legislativo 33/2013.
Accesso civico generalizzato
Disciplinato dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, consente a chiunque di accedere ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Pubblica Amministrazione "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria"; tale istituto è volto a consentire forme diffuse di controllo sull'operato dell'amministrazione.

Cronoprogramma per l'attuazione della misura

Attività	Data inizio	Data conclusione	Responsabile	Risultato atteso
Monitoraggio sulla completezza dei dati sugli accessi	01/01/2022	31/01/2023	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tracciamento delle istanze

4.10 Amministrazione Trasparente

Contestualmente e parallelamente all'elaborazione di disposizioni sempre più stringenti per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il legislatore ha prodotto, nel tempo, norme di particolare valenza per assicurare, anche nel rispetto del principio fondamentale della legalità dell'azione amministrativa, la più ampia conoscibilità all'esterno delle attività svolte dalle Aziende imponendo forme di pubblicità e trasparenza in

linea con gli standard europei e capaci di offrire a cittadini ed utenti un'informazione completa ed aggiornata al riguardo, pur nel rispetto dei principi posti a tutela della privacy.

Tale percorso normativo prende le mosse dalla legge n. 241 del 1990 e passa attraverso la legge n. 15 del 2005 ed il decreto legislativo n. 150 del 2009, per approdare ad una più compiuta ed articolata disciplina nel decreto legislativo n. 33 del 2013, a sua volta resa più incisiva dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n. 132)". Quest'ultimo provvedimento ha in particolare posto l'accento su alcuni aspetti che hanno notevolmente rafforzato e consolidato l'impianto normativo che regola la materia.

La legge 190/2012 ha dettato disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevedendo tra l'altro (art. 1, c. 8-9) l'obbligo di adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e ha individuato la trasparenza quale asse portante per il conseguimento dell'obiettivo.

Il comma 35 ha inoltre delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Governo emanando il d.lgs. 33/2013 ha attuato la delega, confermando all'art. 11 per le società partecipate la limitazione agli obblighi di cui all'art. 1, c. 15-33, della l. 190/2012. L'art. 24bis l. 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 90/2014, ha modificato l'art. 11 d.lgs. 33/2013, estendendo la medesima disciplina stabilita per le Pubbliche Amministrazioni, limitatamente alle attività di pubblico interesse, alle società da esse interamente controllate e che gestiscono servizi pubblici, quale è l'ARST S.p.A.

A tali società dunque si applica l'intera disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, compreso l'obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ulteriormente ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. "Freedom of Information Act" (o più brevemente "Foia"). Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione. Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre le categorie di soggetti obbligati tutte le società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del "decreto trasparenza" dispone che alle società partecipate, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile", ma limitatamente a dati e documenti "inerenti

all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".
Si ricorda tuttavia che proprio Il D.lgs. 97/2016 ha abolito l'obbligo di predisposizione del Piano triennale per la trasparenza; precisando, però, che la promozione di maggiori livelli di trasparenza "costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione".
La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Società allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'effettiva e piena conoscibilità dell'azione amministrativa deve essere perseguita anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità
In fase di prima applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, la Società si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità anche mediante l'adeguamento del sito istituzionale all'articolazione richiesta dalla normativa vigente, nell'apposita sezione denominata "Società Trasparente".
La Società dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali di cui, rispettivamente, alla legge 241/1990 e al Dlgs.195/2005 mediante l'applicazione di un proprio Regolamento interno nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.
La pubblicità di alcune tipologie di Dati deve tuttavia rispettare i limiti imposti dall'ordinamento attraverso il bilanciamento dei valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della Privacy, separando le possibili Aree di sovrapposizione.
Avuto riguardo al tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019 (GURI 1° Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 9 del 27 febbraio 2019) ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato».
Il Piano triennale in argomento rispetta le disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la Direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito RGPD) e nel D.lgs. 101/2018 di adeguamento in materia di dati personali.
Il programma segue altresì, le Direttive contenute nella Deliberazione del 2/03/2011 adottata dal Garante per la protezione dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, eseguito da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione sul web.
L'ARST ha predisposto, di concerto con il Responsabile della Protezione Dati, un programma al fine di consentire l'adeguamento al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy.
Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 commi 1bis e 1ter del d.lgs.33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali", la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale affermando, in particolare sugli obblighi di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14 (d.lgs. 33/2013):

- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

E', successivamente, intervenuta ANAC che, con la delibera n. 586 del 26 giugno 2019, ha sciolto la sospensiva che gravava sulla pubblicazione delle citate dichiarazioni, chiarendo l'ambito soggettivo di applicazione, in relazione all'individuazione dei titolari di incarichi dirigenziali cui riferire la disposizione sopra menzionata, sancendo che "i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale".

Da ultimo, è intervenuto il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

Il predetto decreto legge è stato convertito con Legge del 28 febbraio 2020 n. 8.

La norma interviene in materia di obblighi di pubblicazione derivanti dalla normativa sulla trasparenza.

In particolare, la disciplina aveva previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, della vigilanza e delle sanzioni riguardanti il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 (tra gli altri, CV, atto di nomina, compensi, dichiarazioni patrimoniali e reddituali) solo nei confronti dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati e dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti (ovvero i soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14).

Le norme sulla vigilanza e le sanzioni oggetto di sospensione sono quelle di cui agli articoli 46 e 47 del D. Lgs. n. 33/2013 e riguardano, all'articolo 46, la responsabilità per i dirigenti e gli amministratori pubblici derivante dall'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico e, all'articolo 47, le sanzioni per la mancata pubblicazione e comunicazione dei dati di cui al citato articolo 14. Il comma 7, inoltre, stabilisce l'emanazione, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2020, di un regolamento interministeriale che definisca quali dati dovranno essere pubblicati con riferimento ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.

Il regolamento dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 (atto di nomina, CV, compensi, dati relativi ad altre cariche, incarichi a carico della finanza pubblica) in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, nonché al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale e alla complessità della struttura presso cui si svolge l'incarico. Resta fermo l'obbligo

di comunicazione, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, dei dati patrimoniali e reddituali di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

- previsione che i dati di cui al comma 1, lettera f), dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 (dichiarazioni reddituali e patrimoniali) possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Nell'aggiornamento 2019 al PNA, l'Autorità ha ribadito il ruolo centrale rivestito dalla trasparenza quale "strumento per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito.

L'ARST garantisce nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale che la pubblicazione dei dati avvenga secondo gli standard previsti dagli artt. 6,7,8,9 del decreto legislativo n.33/2013 e successive modificazioni.

Nel corso del 2021, in ottemperanza a quanto stabilito dagli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, si procederà ad una evoluzione e implementazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, anche attraverso la produzione di info-grafiche e l'elaborazione di dati e informazioni esistenti, al fine di renderli sempre più accessibili e maggiormente comprensibili alla pluralità degli utenti e per ampliare e diversificare l'offerta conoscitiva.

Cronoprogramma per l'attuazione della misura

Attività	**Data inizio**	**Data conclusione**	**Responsabile**	**Risultato atteso**
Aggiornamento dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati a seguito di eventuali riorganizzazioni	01/01/2022	31/01/2023	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Allegato al PTPCT 2021-2023 aggiornato con i soggetti responsabili della pubblicazione

Completamento degli inserimenti relativi agli adempimenti di cui all'art.14 d.lgs. 33/2013	01/01/2022	31/01/2023	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Flussi relativi agli adempimenti di cui all'art.14 d.lgs. 33/2013
Pubblicazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013	01/01/2022	31/01/2023	Tutti i soggetti obbligati	Report al 31/12/2021
Monitoraggio e vigilanza obblighi trasparenza	01/01/2022	31/01/2023	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attestazioni dei Servizi entro il 31/12/2021

4.11 Evoluzione del sistema informativo per la gestione del rischio

Nell'Allegato 1 all'aggiornamento 2019 al PNA sono fornite indicazioni metodologiche per l'applicazione del nuovo approccio valutativo del rischio corruttivo (di tipo qualitativo), alla luce dei principali standard internazionali di risk management, che pur tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA dovrà essere applicato in modo graduale, entro i termini per l'adozione del PTPC 2021-2023.
Nel corso del 2020 è stato reingegnerizzato il sistema di gestione e valutazione del rischio e sono state adottate le nuove metodologie per la gestione del rischio corruttivo, secondo quanto disciplinato dalla normativa ISO/UNI 37001, recependo le indicazioni riportate nel PNA 2019; la nuova metodologia di valutazione del rischio, è stata applicata in via sperimentale alle quattro aree di rischio di cui al comma 16, dell'art.1, L.190/2012.
a) autorizzazione o concessione
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera
E' prevista una prima calibratura dei parametri introdotti per la valutazione del rischio corruzione a seguito del completamento della prima valutazione del rischio effettuata a fine 2020 relativamente alle quattro aree sopra menzionate.

4.12 Monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT

Il monitoraggio del PTPCT 2022-2024 dovrà riguardare tutte le Misure programmate e l'effettiva attuazione

delle misure di mitigazione del rischio da parte dei responsabili dei processi, anche al fine di intercettare eventuali rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio. Per il monitoraggio è necessario indicare modalità, periodicità e relative responsabilità.
Il R.P.C.T. verifica semestralmente lo stato di attuazione delle diverse azioni effettuate/da effettuare e prende le adeguate iniziative affinché venga rispettato il programma. Il monitoraggio delle misure di prevenzione consentirà una verifica puntuale del loro stato di attuazione
Delle risultanze del monitoraggio si darà conto all'interno del PTPCT 2021-2023 e all'interno della Relazione annuale del R.P.C.T.

5. Disposizioni Finali

Al fine di garantire la necessaria diffusione del PTPCT, si procederà, a seguito dell'approvazione del Piano da parte dell'Amministratore Unico dell'ARST S.p.A., alla sua pubblicazione sulla homepage del sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" nella sottosezione "Altri Contenuti". Il PTPCT 2022-2024 sarà, inoltre, inviato tramite posta elettronica interna a tutti i Responsabili e Dirigenti, affinché assicurino una corretta comunicazione dello stesso a tutti i dipendenti.

1. Sistema disciplinare

La violazione delle norme contenute del PTCP comporta responsabilità disciplinare.
Il RPTC provvederà alla segnalazione all'amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione. Il presente sistema disciplinare trova corrispondenza in quello declinato nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01.

2. Le sanzioni avverso i lavoratori I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori

Nel rispetto delle procedure dettate dalle normative speciali applicabili al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri nonché dei principi dell'art. 7 L. 300/1970 – sono quelli previsti dall'art. 37 e ss. R.D. 148/1931 all. A.
Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione di sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, dalla direzione aziendale.

3. Misure avverso i dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente piano, o di un

comportamento non conforme alle prescrizioni nell'espletamento di attività sensibili, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicabile.

4. Misure nei confronti di amministratori e sindaci

In caso di violazione del presente PTPCT da parte di soggetti apicali diversi dai dirigenti, quali amministratori e sindaci, il RPCT informerà tempestivamente il Cda ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

5. Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al RPCT è stabilito che, in caso di grave e reiterata inosservanza, venga revocato l'incarico da parte del Cda, fatta salva la possibilità di agire nelle competenti sedi per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suo comportamento.

6. Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del presente PTPCT da parte di soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, quali fornitori, partner, consulenti, collaboratori, saranno sanzionati secondo quanto espressamente previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti. 7. Entrata in vigore Il presente Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022 ed è entrato in vigore a decorrere dall'avvenuta pubblicazione in data 28 aprile 2022 dello stesso sul sito web istituzionale, all'interno della sezione "Società Trasparente". Eventuali variazioni, revisioni, integrazioni e aggiornamenti possono essere effettuati ogni qual volta il Responsabile e la società lo ritengano opportuno. Formano parte integrante del Piano i suoi allegati. Resta fermo l'aggiornamento annuale, così come richiesto dalla legge. In ogni caso, la società si riserva di intervenire e di aggiornare il programma in caso di ulteriori precisazioni ed indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.